

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 1/2017

Data di pubblicazione - 6 febbraio 2017

Dignita' e diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche

di

Giorgio Pelagatti*

Sommario: 1. Le basi etico-filosofiche delle teorizzazioni giuridiche della "dignità animale" – 2. Limiti del fondamento etico-filosofico dei "diritti degli animali" – 3. Lo statuto ontologico dell'animale e la connessa qualificazione giuridica – 4. Una "soggettività uccidibile" – 5. L'animale nella forma astratta della soggettività – 6. Etica delle capacità e "dignità animale" – 7. Difficoltà e tensioni nella individuazione del concetto di dignità – 8. Costituzione e animali – 9. Dignità di...quale animale? – 10. Istanze di costituzionalizzazione della dignità animale – 11. L'insostenibile soggettività giuridica animale nella prospettiva della decostruzione della tradizione filosofica di J. Derrida – 12. Orientamenti della dottrina, tra "realismo antropocentrico" e "animalismo umanista" – 13. Limiti dell'approccio giuridico e nuove prospettive di bioetica animale

1. Le basi etico-filosofiche delle teorizzazioni giuridiche della "dignità animale".

Negli anni più recenti si registra un rinnovato interesse, nell'ambito degli studi giuridici, riguardo al tema del trattamento giuridico degli animali. Secondo un orientamento diffuso, i diversi studi prodotti sui vari aspetti di questa problematica evidenziano l'emergere di "diritti degli animali", considerati come "pazienti morali" e come esseri dotati di una propria soggettività declinabile sul piano giuridico, a sua volta espressione di una "dignità animale", cioè di un principio di generale valorizzazione dell'animale non

* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso Università degli studi di Foggia.

umano di per se stesso considerato all'interno dell'ordinamento giuridico¹. Si può dire che questa attenzione dei giuristi scontò un certo ritardo rispetto a quel generale mutamento del clima culturale, sviluppatosi nella seconda metà degli anni Settanta negli Stati Uniti, che ha aperto quella che oggi viene comunemente indicata come "questione animale" e che ha prodotto nel corso dei successivi decenni una enorme mole di studi nei più diversi settori scientifici coinvolti nell'osservazione della vita animale.

Indubbiamente, la grande attualità culturale, sociale, del trattamento degli animali si è prodotta, col passare degli anni, con la diffusione nella mentalità sociale di acquisizioni oramai irrefutabili nel campo delle scienze biologiche, zoologiche, cognitive, che hanno reso improponibili le vecchie certezze sulla irriducibile, ontologica, separatezza dell'uomo rispetto ad una omologante animalità. E' noto che, in sede filosofica, l'elaborazione del soggetto umano in contrapposizione all'"animale" si è variamente determinata attraverso procedimenti di esclusione, di volta in volta supportati da presunte evidenze scientifiche che evidenziavano il carattere dell'umano in relazione a ciò che agli animali risultava precluso. Si trattava di un catalogo potenzialmente sconfinato, che oggi per certi versi appare rivelatore di un atteggiamento quasi ossessivo, che comprendeva la capacità razionale e la capacità tecnica, l'uso delle mani e del pollice opponibile, la memoria e la trasmissione dell'esperienza, la capacità morale e il senso della finitezza, la capacità di ridere (...ma non anche quella di piangere) e quella di provare il senso della vergogna – così come, in epoca più

¹ S. CASTIGNONE (cur.), *I diritti degli animali*, Bologna, il Mulino, 1988; V. POCAR, *Gli animali non umani*, Roma-Bari, Laterza, 1998; L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, Laterza, 1999; G. GEMMA, *Costituzione e tutela degli animali*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, 3, 615; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, Giappichelli, 2005; Id., *Animali (diritti degli)*, in S. CASSESE (cur.), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Milano, Giuffrè, I, 2006, 321; Id., *Diritti degli animali e sperimentazione*, in C. FARALLI- G. FINOCCHIARO (curr.), *Diritto e nuove tecnologie*, Bologna, Gedit, 2007, 283; Id., *Diritti degli animali*, in M. FLORES (cur.), *Dizionario Diritti umani. Cultura e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, Torino, UTET, I, 2007, 320; A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali* 2006, 67.

recente, la capacità di mentire. La crescente quantità di dati empirici ha reso dunque inutilizzabili tutte le semplicistiche opposizioni tra l'uomo ed una indifferenziata animalità generate dalla fondamentale negazione di una mente animale. Tradizionalmente, infatti, questa era negata, o meglio raffigurata in termini di istintualità, in quanto serie di connessioni automatiche tra stimoli esterni e conseguenti reazioni comportamentali. Una "mente animale" essenzialmente prossima alla "cosità" di un sistema elettrico di cablaggi predisposto per la registrazione di fenomeni fisici.

Accreditata scientificamente e indubbiamente radicata nell'immaginario popolare, l'idea di una distinzione netta, oppositiva, tra istinto ed intelligenza, allo stato attuale della ricerca scientifica e filosofica è a dir poco incerta. E' stata anzi ipotizzata una continuità strutturale tra i due fenomeni, nel senso di una maggiore o minore complessità della rete neurale². Come pure, sul piano filosofico, la stessa distinzione è esplicitamente revocata in dubbio³, venendosi piuttosto a mettere in luce il carattere tautologico del ragionamento fondativo della separatezza dell'uomo dall'animalità sulla base della inveterata opposizione mente/istinto. L'idea stessa di mente umana, in questo senso, è ritenuta non già dirimente rispetto alla questione del rapporto uomo/animale, quanto piuttosto si rileva un dato concettuale predeterminato, uno strumento concepito a misura d'uomo che permette –una volta fissato- di "scoprire" la irriducibile separatezza dell'umano rispetto ad una animalità quale totalità indistinta⁴.

² Sul punto, le considerazioni di M. FILIPPI, *Menti animali*, in S. CASTIGNONE – L. LOMBARDI VALLAURI (curr.), *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 63 ss.

³ J. DERRIDA, *La Bestia e il Sovrano*, Milano, Jaca Book, 2009.

⁴ "Detto altrimenti, istinto e intelligenza non sono due sfere separate che permetterebbero una qualche forma di tassonomia in grado di escludere l'umano dal resto del regno animale ma, al contrario, prima ci dislochiamo al di fuori del mondo animale, creiamo dei concetti che riteniamo propri dell'umano e poi, con sorpresa e stupore, scopriamo che in effetti le cose stanno proprio così: noi abbiamo una mente e loro no!". Così, M. FILIPPI, *Menti animali*, in S. Castiglione- L. Lombardi Vallauri, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 64-65.

Nel quadro della destabilizzazione generale della distinzione di ciò che è propriamente umano rispetto agli animali non umani, sia all'interno della cultura scientifica, sia in sede filosofica, ha perso valore anche quella che è stata definita "una delle ultime spiagge di unicità" del fattore umano⁵, vale a dire il linguaggio. Esso ha forse avuto tra i filosofi un ruolo predominante, in questo senso. Il logocentrismo, infatti, l'assunzione dell'unicità umana derivata dall'uso del linguaggio, ha rappresentato l'uomo come "animale parlante", diversamente da un regno animale di "menti silenziose"⁶. Tutta la tradizione filosofica è stata concorde nel ritenere gli animali privi di linguaggio, da Aristotele in poi⁷. In Heidegger, la mancanza del linguaggio appare come l'essenza stessa dell'animalità⁸. Secondo questa linea continua di pensiero, la cesura rispetto all'istintualità animale si verifica attraverso l'acquisizione del linguaggio: ad esso è intimamente legata la costituzione del soggetto umano⁹. Ma, come si diceva, anche tale aspetto della questione, così radicato nella tradizione di pensiero, può considerarsi in buona sostanza in via di superamento. Sulla scia della teoria semiotica contemporanea, è oggi

⁵ D. HARAWAY, *Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo*, Milano, Feltrinelli, 1995, 43.

⁶ F. CIMATTI, *La mente silenziosa. Come pensano gli animali non umani*, Roma, Editori Riuniti, 2002; D.R. GRIFFIN, *Menti animali*, Torino, Bollati e Boringhieri, 1999.

⁷ G. DITADI (cur.), *I filosofi e gli animali*, Vicenza, Isonomia, I-II, 1994; G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico*, in S. CASTIGNONE- G. LANATA (curr.), *Filosofi e animali nel mondo antico*, Pisa, ETS, 1994, 15.

⁸ "Ai vegetali e agli animali manca il linguaggio perché essi sono ognora imbrigliati nel proprio ambiente, senza essere mai posti nella radura dell'essere che, sola, è *mondo*". M. HEIDEGGER, *Segnavia*, Milano, Adelphi, 1987, 279. Un'analisi approfondita sull'essere della vita animale è da Heidegger operata successivamente alla pubblicazione di *Essere e tempo*, nel corso del 1929-1930, intitolato *Concetti fondamentali della metafisica* (M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della metafisica. Mondo - finitezza - solitudine*, Genova, il Melangolo, 1999), in cui l'autore si confronta con il dibattito biologico e zoologico del tempo. Sull'idea heideggeriana dell'essere animale quale "semplicemente vivente" ("Nurlebenden"), come vita allo stato puro e semplice, la nota critica di Derrida, in J. DERRIDA, *L'animale che dunque sono*, Milano, Jaca book, 2009, 60-61. Inoltre, sul punto, G. AGAMBEN, *L'aperto. L'uomo e l'animale*, Torino, Bollati e Boringhieri, 2014, 75 ss.

⁹ M. CALARCO, *ZOOGRAFIE. LA QUESTIONE DELL'ANIMALE DA HEIDEGGER A DERRIDA*, Milano, Mimesis, 2012, 89 ss.

ampiamente argomentata la natura linguistica della comunicazione animale: in questa prospettiva, esseri umani e animali appaiono esseri linguistici, senza che la differenza tra sistema dei segni e discorso –tra semantico e semiotico- possa marcare un limite oppositivo tra l’umano e l’animalità¹⁰. Sono, al contrario, continuamente prodotte ricerche che, nello studio del linguaggio degli animali non umani, identificano e analizzano “sistemi culturali animali” e che alimentano una letteratura in tema di socialità animale ormai imponente¹¹.

“Menti animali”, dunque, che attraverso attività linguistiche riflettono, animano, moltitudini di “mondi animali”¹².

La recente tematizzazione dei diritti degli animali ha come sfondo, dunque, un importante sviluppo della ricerca scientifica e filosofica che segna profondamente ed orienta la sensibilità culturale. E’ importante precisare quest’ultimo aspetto, vale a dire la base filosofica dell’attuale discorso giuridico. Si tratta infatti di un riferimento necessario alla comprensione non solo della sua genesi, ma anche dei suoi limiti.

Se è vero che la questione dell’animalità attraversa tutta la storia del pensiero filosofico sin dalle origini –e che sin dall’antichità il confine che segna il bordo di ciò che è propriamente umano rispetto all’alterità animale non sia stato privo di opacità- è solo negli anni Settanta dello scorso secolo, come si diceva, che viene a porsi sul piano etico-filosofico una critica radicale dell’antropocentrismo. Questa prende forma nella filosofia americana ad opera

¹⁰ G. AGAMBEN rimarca il carattere linguistico della comunicazione animale, ponendo in evidenza come la differenza tra l’essere umano e gli animali non umani non possa essere basata sul linguaggio. In particolare, Agamben critica la tradizione metafisica occidentale, che vede l’uomo come *zoon logon echon*, ed afferma che “(...) non la lingua in generale (...) caratterizza l’uomo fra gli altri esseri viventi, ma la scissione fra lingua e parola, fra semiotico e semantico (...), fra sistema dei segni e discorso. Gli animali, infatti, non sono privi di linguaggio: al contrario, essi sono sempre e assolutamente lingua”. (G. AGAMBEN, *Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia*, Torino, Einaudi, 1978, 50).

¹¹ Ampi riferimenti bibliografici sul tema in M. BISCONTI, *Le culture degli animali. E’ Homo l’unico sapiens?*, Bologna, Zanichelli, 2008.

¹² J. von Uexkull, *Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili*, Macerata, Quodlibet, 2013.

di due autori –Peter Singer e Tom Regan- i quali, pur procedendo da prospettive diverse, contribuiscono ugualmente alla fondazione di un’etica animale basata sulla denuncia dello “specismo”, quale prassi e pregiudizio morale¹³. Dalla loro opera, vero e proprio punto di riferimento originario di tutti i successivi movimenti animalisti, origina l’istanza di una garanzia di diritti degli animali e l’idea stessa di una “dignità animale”.

Il discorso di Singer si richiama esplicitamente all’utilitarismo benthamiano. Bentham vagheggiava “(...) il giorno in cui il resto degli animali del creato potrà acquisire quei diritti di cui non si sarebbe mai potuto privarli, se non per mano della tirannia” ed elencava gli attributi –propri della mente umana- che avrebbero dovuto tracciare l’insuperabile confine (quali la razionalità, il linguaggio), domandandosi se “(...) un cavallo o un cane adulto” non fossero animali “incomparabilmente più razionali, e più socievoli, di un neonato di un giorno, o di una settimana, o anche di un mese”. La domanda da porre, secondo Bentham, non è se gli animali possano ragionare o esprimersi attraverso un linguaggio, ma è “possono soffrire?”. “Can they suffer?”¹⁴. Naturalmente, qualsiasi animale dotato di un sistema nervoso evoluto possiede la capacità di provare piacere e dolore –non solo i mammiferi. E, dunque, qualsiasi animale con un sistema nervoso sufficientemente sviluppato, in quanto essere senziente, sviluppa desideri, in relazione a propri interessi. Gli esseri senzienti, in quanto tali, sono portatori di interessi. Singer, accogliendo questo quadro teorico di riferimento, insiste su tale relazione¹⁵, sostenendo la piena pari ordinazione sul piano etico degli interessi degli animali rispetto a quelli umani.

¹³ P. SINGER, *Liberazione animale*, Milano, il Saggiatore, 2003; T. REGAN, *Diritti animali*, Milano, Garzanti, 1990.

¹⁴ J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, Torino, UTET, 1998, 421.

¹⁵ “Se un essere soffre, non può esistere alcuna giustificazione morale per rifiutarsi di prendere in considerazione tale sofferenza. Quale che sia la natura dell’essere, il principio di uguaglianza richiede che la sua sofferenza venga valutata quanto l’analoga sofferenza –fin tanto che comparazioni approssimative possono essere fatte- di ogni altro essere. Se un essere non è

In relazione alla sensibilità degli animali emerge così il valore intrinseco che ad essi va riconosciuto e si impone altresì l'esigenza di allargamento della "comunità morale", cioè dei soggetti destinatari della considerazione etica – tradizionalmente limitati al genere umano. Si tratta di una "espansione del cerchio morale" che "si dovrebbe spingere fino a includere la maggior parte degli animali"¹⁶. In questa nuova visione etica, qualsiasi prevaricazione degli interessi degli animali per la soddisfazione di interessi umani risulta essere priva di fondamento morale, e dunque una pura discriminazione rispetto a specie diverse, che non appare diversa dalla discriminazione razziale. Così come il disconoscimento del principio di eguaglianza tra gli uomini dà luogo al razzismo, o al sessismo, la violazione del medesimo principio rispetto alla cura degli interessi dei diversi esseri senzienti costituisce lo "specismo". Come "il razzista viola il principio di eguaglianza attribuendo maggior peso agli interessi dei membri della sua razza qualora si verifichi un conflitto tra gli interessi di questi ultimi e quelli dei membri di un'altra razza (...) analogamente lo specista permette che gli interessi della sua specie prevalgano su interessi superiori dei membri di altre specie"¹⁷. Lo "specismo", dunque, si presenta come pregiudizio e pratica di sopraffazione sugli animali non umani. Esso comporta la riduzione di questi a cose, la supremazia dell'uomo sugli esseri viventi, l'idea della centralità umana nel mondo. Sintetizza il carattere eticamente negativo di quello che viene indicato come "antropocentrismo"¹⁸.

Pur muovendo da una diversa impostazione filosofica, T. Regan sviluppa un discorso ugualmente motivato dalla considerazione della oppressione e

capace di soffrire, o di provare piacere o felicità, non vi è nulla da prendere in considerazione. E' questa la ragione per cui il limite della sensibilità (...) costituisce l'unico confine plausibile per la considerazione degli interessi" (P. SINGER, *Liberazione animale*, Milano, il Saggiatore, 2003, 24).

¹⁶ Sul punto, S.F. MAGNI, *Bioetica*, Roma, Carocci, 2011, 103 ss.

¹⁷ P. SINGER, *Liberazione animale*, Milano, il Saggiatore, 2003, 24

¹⁸ M. MAURIZI, *Al di là della natura. Gli animali, il capitale e la libertà*, Aprilia, Novalogos, 2011, 21-22.

sfruttamento degli animali non umani e dalla necessità di elaborare una prospettiva di “liberazione animale”. Giustamente ricordato come il *padre* dei “diritti animali”, Regan si muove all’interno di un quadro concettuale di carattere giusnaturalistico. La possibilità che gli animali abbiano diritti è connessa alla possibilità che agli stessi venga ascritta una soggettività. L’essere “soggetti-di-una-vita” (secondo la terminologia impiegata da questo autore) dipende a sua volta dalla consapevolezza del mondo degli esseri viventi¹⁹, dall’esser consci di quanto accade loro, dalla capacità di elaborare intenzioni, desideri, finalità. Il riconoscimento di queste capacità cognitive impone rispetto alle soggettività che ne sono portatrici, l’attribuzione di “diritti morali” esattamente come per gli esseri umani²⁰, che si sostanziano primariamente nel diritto alla vita, all’integrità fisica, a non subire danni, al rispetto. Nel modello proposto da Tom Regan –che diventerà dominante nel campo degli “animal studies”- v’è dunque una sostanziale identità tra gli umani e gli animali, che è stabilita sulla base di un’idea di soggettività non escludente. L’assimilazione sul piano morale, che ne deriva, dell’animalità al genere umano, in quanto basata sull’essere “soggetti-di-una-vita”, comportava difficoltà rilevanti, riconosciute esplicitamente dallo stesso autore, le quali si sarebbero riverberate sulle teorie giuridiche dei “diritti animali” in modo decisivo. La soggettività, l’individualità connotata da desideri, intenzioni, interessi, non è credibilmente riferibile ad ogni specie animale, ma solo ad una parte di esse –cui è possibile riferire quei connotati di individualità. Di conseguenza, i “diritti morali” degli animali non umani si intendono riferiti ad una non ben definita cerchia di esseri dotati di soggettività (di improbabile determinazione), e si potrà parlare perciò

¹⁹ T. REGAN, *Gabbie vuote. La sfida dei diritti animali*, Torino, Sonda, 2005, 92.

²⁰ T. REGAN, *Gabbie vuote. La sfida dei diritti animali*, Torino, Sonda, 2005, 103.

propriamente di “diritti morali soggettivi”, piuttosto che di “diritti animali” *tout court*²¹.

Questi orientamenti radicali sono accomunati dalla negazione di un limite oppositivo che separa il genere umano da una indifferenziata animalità. Ad essi è riconducibile la fondazione teorica dell’antispecismo –una parola che in sé contiene una carica fortemente polemica.

Nell’ambito della bioetica animale –espressione usata per indicare la riflessione dell’etica filosofica sui principi che orientano il rapporto con gli animali non umani -le tesi dell’orientamento radicale (solitamente indicate come etica della liberazione animale) sono contestate da diversi autori che, a partire dagli anni Ottanta in risposta ad esso hanno dato vita ad un orientamento moderato. Questo considera lo specismo un fenomeno naturale, che è riscontrabile nel comportamento di tutti gli animali. Il legame di specie è infatti assunto come il fondamento della vita di relazione degli esseri viventi –i quali “(...) si rivolgono in modo privilegiato ai loro con specifici, e ignorano tendenzialmente gli altri animali”²². Si tratta di una “profonda tendenza di natura emotiva, nell’uomo come negli altri animali, a rivolgersi in modo preferenziale ad esseri simili a chi li ha allevati”. Lo specismo, in questa prospettiva, non è un pregiudizio ed una prassi di sopraffazione priva di fondamento etico. Esso semmai rispecchia la inevitabile prevalenza degli interessi umani, che rende insopprimibile lo sfruttamento degli animali. Proprio da tale inevitabile necessità dello sfruttamento animale, comunque, emerge il profilo morale della responsabilità dell’uomo verso gli stessi animali, nel senso della necessità che ad essi si riservi un trattamento rispettoso dei loro bisogni, guidato da un atteggiamento compassionevole. Questo orientamento moderato, variamente rappresentato

²¹ Sul punto, le considerazioni di M. CALARCO, *Zoografie. La questione animale da Heidegger a Derrida*, Milano, Mimesis, 2012, 14.

²² M. MIGLEY, *Perché gli animali? Una visione più “umana” dei nostri rapporti con le altre specie*, Milano, Feltrinelli, 1985, 114.

nel campo della riflessione etica²³, è per questo indicato, in contrapposizione all'etica della "liberazione animale", come costitutivo dell'etica della responsabilità verso gli animali²⁴. Si può dire che esso abbia carattere dominante all'interno dell'etica animale, ma va notato che è estraneo alla formazione del discorso sui "diritti degli animali" e sulla "dignità animale", venendone piuttosto a rappresentare la negazione dei presupposti. Infatti, nell'ottica dell'etica della responsabilità non è pensabile una soggettività animale, venendosi, diversamente, a porre la questione della doverosità di una condotta umana rispettosa della vita animale ed a fondare, di conseguenza, la necessità di politiche di tutela ambientale.

2. Limiti del fondamento etico-filosofico dei "diritti degli animali".

Il diffuso orientamento degli studi giuridici che afferma la dignità ed i diritti degli animali ha dunque il proprio fondamento etico-filosofico nel pensiero radicale della "liberazione animale", un indirizzo minoritario nel campo dell'etica animale, che però ha avuto un'influenza enorme sul piano culturale. Al di là del valore delle istanze morali che esso ha sostenuto, è importante notare quelli che possono esserne considerati i limiti intrinseci: questi, infatti, a loro volta finiranno per riprodursi all'interno delle teorizzazioni della dignità e dei "diritti degli animali". Si tratta di questioni che denotano una intima contraddittorietà delle argomentazioni più importanti, derivanti da un'ambiguità di fondo dell'uso dei concetti che vi trovano applicazione.

²³ D. VAN DE VEER, La giustizia interspecifica, in S. CASTIGNONE (cur.), I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche, Bologna, il Mulino, 1985; J. PASSMORE, La nuova responsabilità per la natura, Milano, Feltrinelli, 1986; M. MIGLEY, Perché gli animali? Una visione più "umana" dei rapporti con le altre specie, Milano, Feltrinelli, 1985; M. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, Bologna, il Mulino, 2006.

²⁴ S.F. MAGNI, Bioetica, Roma, Carocci, 2011, 108.

In generale, si può dire che il discorso etico antispecista del radicalismo etico americano non risolve il nodo del confine uomo/ animale. Esso parte dalla considerazione degli animali quali esseri senzienti, capaci di provare piacere, dolore, emozioni. Ed in questa capacità –nella loro consapevolezza del mondo– è vista la innegabile prossimità di essi all’esperienza umana. In quanto senzienti, gli animali, come l’uomo, sono portatori di interessi, e dunque per ciò stesso ad essi è ascrivibile una soggettività –che non è una soggettività giuridica nel pensiero di Singer e Regan, ma che con il concetto di soggetto giuridico condivide il riferimento ad un interesse. Solo in quanto esseri soggettivabili (connotabili in termini di interessi), gli animali possono accedere alla considerazione morale. La loro qualità di “pazienti morali” presuppone la loro costituzione come soggetti –e si può dire che tutta la filosofia morale si sviluppa in un quadro soggetto-centrico. E’ chiaro come, in quest’ottica, l’allargamento del “cerchio etico” è fondato sul riconoscimento di una vicinanza all’esperienza umana. Il riconoscimento di interessi, e dunque di una soggettività degli animali, è cioè parametrato alla soggettività umana, esprime, di riflesso, la centralità umana. Gli animali accolti nel cerchio della considerazione morale non sono gli animali non umani, ma quella parte di essi cui viene riconosciuta una consapevolezza del mondo, il carattere senziente, secondo criteri inevitabilmente incerti, comunque mobili e in definitiva rispondenti a specifici interessi umani. Al di là del “cerchio etico”, che rappresenta una sorta di espansione di connotati propri della persona umana, rimane –oltre un margine non ben individuato– una indistinta animalità, presumibilmente “non senziente”, che è fuori dalla considerazione morale. La prospettiva critica in questione, insomma, pur denunciando il pregiudizio specista, rimane radicalmente legata ad una impostazione fondamentalmente antropocentrica.

Un aspetto ulteriore, che può essere considerato un limite che si riflette sul piano giuridico, riguarda poi il carattere astratto di questa prospettiva, del tutto

svincolato dalla storicità delle relazioni sociali e dall'evoluzione dei rapporti economici ad essa sottostanti. Tutto il discorso dell'etica animale antispecista è infatti sostenuto dall'idea per cui la regolazione dei rapporti sociali dipende da un orientamento etico. L'idea di fondo è sintetizzata dal principio per cui "le leggi di una società dipendono dalla sua moralità"²⁵. Ed è per questo che viene ritenuto decisivo un mutamento dei valori dominanti della società, senza considerazione della concretezza dei fattori economici: la dimensione ideale dello specismo è riguardata come l'origine della questione ed il contesto sul quale è necessario incidere per una trasformazione della realtà sociale. Questo carattere di astoricità può dirsi che si rifletterà sul piano giuridico nella affermazione di una astratta soggettività cui è connessa una serie di diritti, senza che venga in evidenza il meccanismo socio-economico che ha determinato la totale mercificazione degli animali.

3. Lo statuto ontologico dell'animale e la connessa qualificazione giuridica.

Il sistematico sfruttamento degli animali realizzato dal sistema produttivo, la loro nichilizzazione di fronte ad un sistema economico efficientemente orientato all'aumento dei profitti, anima dunque l'istanza etica di una liberazione animale, fondata sul riconoscimento del valore intrinseco della vita degli animali non umani. Un'istanza che, volgendosi ad una prospettiva di cambiamento sociale, si traduce sul piano giuridico nella ideazione dei "diritti degli animali". In tal senso, ogni possibilità di cambiamento della vita degli animali è riportata al riconoscimento di una loro soggettività. Un riconoscimento che a sua volta è eticamente fondato sul valore dell'*essere senziente* ed una prossimità ontologica degli animali al genere umano.

²⁵ B.E.ROLLIN, Le basi giuridiche e morali dei diritti degli animali, in L. BATTAGLIA (cur.), *Etica e animali*, Napoli, Liguori, 1998, 97.

Naturalmente, lo svolgimento sul piano giuridico di questa istanza etica presuppone l'esistenza di una situazione contraria, di assenza assoluta di soggettività (e diritti) animali. Difatti, lo sfondo sul quale viene a proiettarsi la questione della dignità e dei diritti animali nelle sue varie configurazioni è effettivamente dato dalla assimilazione degli animali alle cose, cioè dalla loro reificazione operata dagli ordinamenti giuridici e penetrata nelle coscienze. L'affermazione sul piano giuridico di una dignità e una soggettività animale impatta, dunque, immediatamente sullo statuto ontologico dell'animale ed il relativo inquadramento giuridico come cosa. Studi piuttosto recenti hanno mostrato come questi due aspetti –quello ontologico e quello propriamente giuridico- vadano tenuti distinti sul piano storico²⁶. Essi, infatti, non sono storicamente sovrapponibili, in quanto emergono in epoche diverse. Com'è noto, la qualificazione giuridica degli animali non umani come cosa, che caratterizza gli ordinamenti di tradizione continentale come quelli di common law, è di derivazione romanistica, più o meno diretta²⁷. Tuttavia è stato messo in rilievo il carattere specifico che la categorizzazione degli animali quali cose assumeva nel diritto romano: essa non era basata sulla considerazione della natura dell'essere animale, ma sulla sua destinazione sociale. Era per questo di carattere funzionale, non ontologico, e tale carattere faceva in modo che lo stesso inquadramento giuridico non avesse carattere rigido. E' solo con la modernità, con la costituzione del soggetto come individualità astratta²⁸, che viene ad emergere storicamente una separazione netta tra *res* e *persona*. Ed è all'interno di questa rigida distinzione che ha luogo la codificazione della dicotomia uomo-animale. L'animale non umano è annesso alla categoria delle

²⁶ P.P. ONIDA, Dall'animale vivo all'animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra esseri animati, in *Diritto@Storia* 2008, 7; Id., Studi sulla condizione giuridica degli animali non umani nel sistema giuridico romano, Torino, Giappichelli, 2012.

²⁷ P. P. ONIDA, Animali (diritti degli), in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, I, Napoli, ESI, 2009, 526.

²⁸ R. KURTZ, *Ragione sanguinaria*, Milano, Mimesis, 2014, 73 ss.

cose, è bene destinato alla produzione, alla circolazione, allo scambio. E', in sintesi, merce-animale.

La reificazione moderna dell'animale, la sua categorizzazione in un "totalmente altro" mercificato, sono dunque connesse storicamente alla nascita e allo sviluppo del moderno sistema produttivo. Il carattere "cosale" degli animali, l'ontologica distinzione di essi dal genere umano, rappresentano per questo un confine di tipo sociale (nel senso di oggettivazione di interessi e rapporti sociali)²⁹, che nel tempo permane e si radica nella società. L'essere cosa dell'animale, la soppressione della sua individualità, la totale sottomissione di esso in quanto risorsa per la realizzazione di scopi umani costituiranno con la loro permanenza storica un'invarianza sociale (un "sempre-uguale", secondo l'espressione di T. Adorno)³⁰ che abitua le coscienze ad un ordine sociale dei rapporti uomo/animale percepito come immutabile in un ordine naturale del mondo. Questo radicamento nella coscienza sociale della "cosità" animale avviene, si può dire, attraverso quella che Pierre Bourdieu ha individuato come "somatizzazione dei rapporti di dominio" –all'interno dei quali è possibile ricomprendere i rapporti uomo/animali³¹. Si tratta di meccanismi che, a partire dall'oggettività di pratiche e strutture sociali, compone e uniforma schemi di percezione e di pensiero che, al contrario, dovrebbero essi stessi essere trattati come oggetti di conoscenza³².

²⁹ Nella trattazione dei giuristi il nesso messo in evidenza tra la reificazione dell'animale e la nascita del moderno sistema produttivo è solitamente occultata. V. D. FRANCAVILLA, *Comparare il diritto degli animali*, in S. CASTIGNONE- L. LOMBARDI VALLAURI (curr.), *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 833 ss.

³⁰ T. W. ADORNO, *Dialettica negativa*, Torino, Einaudi, 2004, 89.

³¹ P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Milano, Feltrinelli, 2015, 33.

³² In questo senso, un ruolo importante è stato svolto dalla cultura cattolica. Un'impressionante testimonianza della influenza della Chiesa cattolica al riguardo è data dal Discorso di Sua Santità Pio PP. XII ai lavoratori del mattatoio di Roma, del 17 novembre 1957. Il Pontefice, a proposito dell'uccisione degli animali, afferma che non deve esserci posto per "ingiustificato rammarichi". " I gemiti delle bestie abbattute e uccise per giusto motivo –prosegue Papa Pio XII- non dovrebbero destare una tristezza maggiore del ragionevole, mentre non ne procurano i colpi del maglio sui metalli roventi, il marcire dei semi sotto terra, il gemere dei rami al taglio

L'ordinamento giuridico reca tracce inequivocabili del carattere reificato degli animali. L'art. 820 del codice civile stabilisce che "sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere". I frutti naturali del bene-animale ("cosa", secondo l'espressione del codice civile) spettano al soggetto che ne è proprietario. L'art. 2052 cod.civ., sul danno cagionato da animali, dispone che " il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale (...)". In base all'art. 925 cod.civ., che tratta della fuga di animali, "gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui (...). Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano". Ancora, le disposizioni sulla caccia e la pesca contenute nel codice riguardanti l'accesso ai fondi dispongono che il proprietario deve "(...) permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia" (art. 843 cod. civ.). Questa generale categorizzazione degli animali come cose ha trovato un immediato riflesso anche nella legislazione penalistica. In essa la protezione degli animali inizialmente si dava infatti come tutela della proprietà privata dei medesimi. Nella sua classica impostazione presentava soprattutto una netta connotazione di disciplina volta alla tutela del comune sentimento di compassione verso di essi –senza che, naturalmente, venisse in considerazione la sofferenza animale quale espressione di una soggettività³³.

della potatura, il cedere delle spighe all'azione dei mietitori, il frumento che viene stritolato nella macina del mulino". (In Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XIX, Diciannovesimo anno di Pontificato, 2 marzo 1957 – 1° marzo 1958, Tipografia Poliglotta Vaticana, 601-604).

³³ E. ZANCLA, Superata la vecchia norma, pregi della nuova e aspettative, in G. FELICETTI (cur.), *Animali, non bestie, Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti*, Milano, Diritto all'ambiente edizioni, 2004, 144; M. SANTOLOCI- C. CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, Diritto all'ambiente edizioni, 2010, 56.

Solo in tempi recenti, a partire dagli anni Ottanta, in relazione a quell'importante mutamento culturale nella società che all'inizio s'è rilevato quale cornice dei nuovi studi di etica animale di indirizzo antispecista, si delinea un cambiamento nel "diritto animale"³⁴. Inizialmente è la giurisprudenza, proprio sul finire del decennio, ad attenuare la assoluta assenza di una tutela diretta degli animali nella disciplina "desoggettivante" del codice penale attraverso una nuova interpretazione del vecchio art. 727 che, pur senza escludere nella disciplina penalistica la finalità di protezione del sentimento di compassione e turbamento, individuava come destinatario primario delle norme di tutela l'animale, in quanto essere dotato di "sensibilità psico-fisica"³⁵. Aperture giurisprudenziali che avrebbero anticipato, da un lato, la importante stagione della legislazione a tutela degli animali degli anni Novanta –non limitata agli animali da affezione (L.281/1991), ma estesa alla protezione dei polli in batteria (D.Lgs. 233/1988), dei suini (D.Lgs. 534/1992), dei vitelli (D.Lgs. 533/1992), alla disciplina del trasporto (D.Lgs. 532/1992) e della macellazione (D.Lgs. 333/1998), alla pratica della sperimentazione animale (D.Lgs. 116/1992)-, e dall'altra parte la riforma della tutela penale degli animali, realizzata dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali. Riguardo al primo aspetto, si tratta di una legislazione dalla quale è possibile dedurre in modo inequivocabile il riconoscimento di una soggettività animale. Tutta la *ratio* di questo settore normativo può essere infatti sintetizzata nel perseguimento del "benessere" degli animali (espressione ricorrente costantemente nei testi legislativi citati), basato esplicitamente sul riconoscimento di connesse "esigenze fisiologiche ed etologiche" (art.4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.146, sulla "Protezione degli animali

³⁴ L'espressione "diritto animale" , indubbiamente poco elegante, è oramai d'uso corrente, in quanto denominazione tratta dall'oggetto di un settore normativo. Sul punto, L. L. VALLAURI, Testimonianze, tendenze tensioni del diritto animale vigente, in S. CASTIGNONE- L. L. VALLAURI (curr.), La questione animale, Milano, Giuffrè, 2012, 250, nota 1.

³⁵ Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1990, n.6122, in Rivista penale 1990, 545 ss.

negli allevamenti”) e di una generale condizione di sofferenza. E’ evidente come una tale considerazione non potrebbe mai riguardare le cose, gli oggetti inanimati³⁶. Riguardo all’aspetto penalistico, la legge del 2004 ha rappresentato un intervento altamente innovativo, malgrado il Titolo IX-bis del codice penale che essa dispone sia intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”. Se, infatti, il richiamo ai sentimenti umani quali oggetto della tutela penale indubbiamente riporta alla classica disciplina penalistica, incentrata esclusivamente sull’interesse umano, esso rappresenta un radicale mutamento di prospettiva in quanto considera l’animale in sé al centro delle norme di protezione, in quanto “essere senziente”.

4. Una “soggettività uccidibile”.

Il riconoscimento giuridico dell’ “animale” –dunque ogni essere non umano, al di là di qualsiasi appartenenza di specie- quale senziente segna apparentemente una rottura della storica concezione di esso quale cosa, determinando una tensione fra la nuova disciplina penalistica (e la *ratio* della legislazione di protezione ad essa precedente) e le norme civilistiche, il cui tenore esprime una concezione ancora nettamente cartesiana degli animali non umani. Da una parte, in ambito civilistico, l’animale è ascritto alla *res* esplicitamente; dall’altra parte, in ambito penalistico, ad esso è giuridicamente riconosciuto valore intrinseco in quanto senziente. Da un lato risalta la qualificazione giuridica di “*res*”, dall’altro emerge il riconoscimento di una soggettività, ancorché non giuridica. In dottrina, questa tensione è stata definita uno “sdoppiamento della

³⁶ Sul punto, L. L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGNONE- L .L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 261.

qualificazione dogmatica”³⁷. In realtà, tale scissione è pura apparenza teorica. L’aporia è in effetti solo apparente, come risulta da una lettura più approfondita della normazione penalistica, che pone in evidenza l’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie dello stesso codice penale, a norma del quale le disposizioni del Titolo IX-bis che puniscono il maltrattamento e l’uccisione di animali in considerazione del loro carattere di esseri senzienti “(...) non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici”. Si tratta di una deroga che in realtà ha effetti esplicativi di quanto già contenuto nella norma generale del Titolo IX-bis cui si fa riferimento. L’art. 544-bis ivi contenuto, infatti, punisce con la reclusione “(...) chiunque, per crudeltà e senza necessità, cagiona la morte di un animale”, ed il successivo art. 544-ter prevede sanzioni per chi “(...) per crudeltà e senza necessità, cagiona la lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Da queste disposizioni generali è dunque possibile pervenire a due norme: la prima stabilisce il divieto di uccisione e maltrattamento di un animale per “crudeltà e senza necessità”, la seconda consente uccisioni e maltrattamenti senza crudeltà e per una necessità. In tale ultima ipotesi, la morte e la sofferenza dell’animale vengono derubricati dalle fattispecie previste dai citati articoli del codice penale e qualificati come fatti provocati da attività lecite, in quanto rispondenti a “necessità” –cioè ad una utilità umana. I “casi previsti dalle leggi speciali” –ed ai quali non si applicano le disposizioni generali sulla tutela penale degli animali- cui fa riferimento l’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento corrispondono, dunque, ad altrettante necessità, utilità umane, la cui

³⁷ P.P. ONIDA, *Animali (diritti degli)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, I, Napoli, ESI, 2009, 526.

sussistenza è dagli stessi articoli del Titolo IX-bis assunta quale clausola di non punibilità dei comportamenti violenti verso gli animali. E' ben evidente come la "soggettività animale", derivante dal riconoscimento giuridico del carattere senziente dell'animale stesso, risulta essere una "soggettività uccidibile", una soggettività che viene a configurarsi in relazione ad interessi umani e che, in ordine alla soddisfazione di questi, può essere reificata in forma di merce destinata al consumo, alla produzione di beni, al divertimento (come nel caso delle attività circensi), o all'uccisione per divertimento (come nel caso della caccia e della pesca), alla ricerca scientifica. Il carattere anomalo della deroga in questione assume peraltro un aspetto problematico per il fatto che pare provocare una sorta di inversione del rapporto regola-eccezione che viene di fatto a determinarsi. Tolti i "casi previsti dalle leggi speciali", che disciplinano il trattamento della merce animale, rimangono punibili ai sensi del Titolo IX-bis del codice penale forse solo casi di sadismo, certamente marginali a fronte dello sterminio organizzato in imponenti strutture industriali³⁸.

Non sembra, dunque, possibile individuare uno "sdoppiamento della qualificazione dogmatica" dell'animale, riscontrabile nel trattamento giuridico dello stesso nel codice civile e nel diritto penale. L'animale, malgrado il riconoscimento giuridico del carattere senziente, rimane ancorato al proprio statuto ontologico di cosa, in quanto essere mercificato –bene immerso nel circuito di produzione, di scambio, per la realizzazione dell'interesse economico umano. La protezione istituita dall'ordinamento non ne muta la destinazione strumentale, l'essenza mercificata, il carattere "cosale". Il fatto stesso che gli animali siano oggetto di proprietà –fatto di evidenza macroscopica, ma sul quale manca stranamente una riflessione critica da parte dei giuristi- denota inconfutabilmente la sostanziale unicità della condizione giuridica degli animali

³⁸ Sul punto, L. L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGNONE- L. L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 265.

non umani, al di là di una comunque apparente scissione della qualificazione dogmatica di essi. Piuttosto, lo sdoppiamento in questione è solo un riflesso sul piano giuridico di un dispositivo che è parso costitutivo del rapporto uomo/animale nella società contemporanea³⁹. In tale ambito, parallelamente all'evoluzione delle scienze zoologiche, biologiche, genetiche ed alle tecniche di intervento sulla vita degli animali che ne hanno determinato un assoggettamento di proporzioni senza precedenti, si sviluppa, in forma compensativa, una *pietas* che prende forma in formazioni, generali o settoriali, di protezione.

5. L'animale nella forma astratta della soggettività.

Al di là di queste considerazioni, intorno al riconoscimento giuridico dell'essere senziente non umano si sviluppa la tematica dei diritti degli animali e più in generale di una loro dignità in senso giuridico. Dal momento che il carattere reificato degli animali è iscritto nell'ordinamento giuridico, l'affermazione di una dignità e di diritti animali si presenta come teoria. Una teoria della liberazione animale dal dominio oppressivo del genere umano attraverso il diritto, non nel senso di un auspicato indirizzo politico di sempre più incisiva protezione –che, per quanto avanzato nel suo stato di realizzazione, non dilegua la paradigmatica assimilazione dell'animale alla *res*- bensì nel senso radicale di attribuzione agli animali di una dignità in senso giuridico e dunque di una propria soggettività giuridica, connessa al riconoscimento di interessi, che si realizza a sua volta nell'attribuzione di diritti. Una teoria, dunque, che opera una traslazione dell'istanza etica di una “liberazione animale” sul piano giuridico, apparendo quindi come lo svolgimento di un indirizzo di filosofia morale in senso operativo.

³⁹ J. DERRIDA, *L'animale che dunque sono*, Milano, Jaca Book, 2014, 62 ss.

L'affermazione della possibilità teorica di diritti degli animali, dunque, ha concentrato l'attenzione della dottrina sulla questione della soggettività animale, questione emersa nella riflessione filosofica e nella ricerca scientifica negli ultimi decenni dello scorso secolo, in relazione all'essere senzienti. I sostenitori dei "diritti degli animali" traggono da ciò il fondamento delle loro argomentazioni. Essendo l'animale capace di provare non solo dolore o piacere, ma anche emozioni, desideri, è naturalmente portatore di propri interessi. In quanto tale, ad esso sarebbe ascrivibile una soggettività giuridica, non diversamente dalla persona umana. Richiamando l'idea per cui il destinatario fondamentale della norma giuridica è essenzialmente il soggetto dell'interesse e non il soggetto dell'azione⁴⁰, viene affermata la possibilità teorica di una soggettività giuridica (e di diritti in senso giuridico) degli animali non umani, in quanto portatori di interessi, dotati di una mente. Si tratta di una prospettiva nella quale il concetto stesso di persona non pare idoneo a porsi come discriminazione tra uomo e animali. Al riguardo viene messo in risalto come l'ordinamento estenda questa categoria giuridica fino a ricomprendervi centri di imputazione di interessi privi di fisicità –creazioni giuridiche astratte. Interessi possono essere imputati a collettività, patrimoni, ed in questo quadro appare del tutto ammissibile che una soggettività giuridica venga attribuita ad esseri viventi che hanno una soggettività naturale. La capacità giuridica, dunque la idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche, all'interno di questo quadro concettuale potrebbe essere attribuita agli animali pur in assenza di una capacità di agire, non diversamente da quanto avviene nel caso delle persone fisiche con riguardo ai minori.

Tutto l'impianto argomentativo della teoria dei "diritti animali" evidentemente riposa sulla bioetica animale antropomorfizzante che ha configurato

⁴⁰ M. BASILE-A. FALZEA, Persona giuridica, in Enciclopedia del diritto XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, 234 ss.

l'allargamento del "cerchio morale" oltre la soggettività umana. La figura giuridica del soggetto è infatti un'astrazione che è sorta per la rappresentazione e la gestione di interessi umani. Essa è essenzialmente riferita alla natura umana, si forma con la nascita dell'uomo oppure per la volontà umana di stabilire un centro di riferimento di interessi (che gli sono propri). L'idea di una soggettività giuridica animale è dunque una estensione di qualità propriamente umane, una "ominizzazione" di animali non umani che tende a realizzare sul piano giuridico quella assimilazione che è stata prospettata nel discorso bioetico animalista. Nello specifico, questa teoria mostra tutta la sua fragilità rispetto a diversi profili di critica, che denotano come non può aversi una "soggettività giuridica animale" che non sia solamente una rifrazione retorica di quella umana. Anzitutto deve obiettarsi che, comunque, si tratterebbe di soggettività e di diritti che hanno la propria fonte in dichiarazioni della volontà umana. Il destinatario di esse è comunque l'uomo. Sarà sempre l'uomo il referente degli interessi la cui realizzazione è il fine delle norme giuridiche. Anche quando l'ordinamento giuridico attribuisce una soggettività ad enti privi di fisicità, dispone sempre di interessi umani, che a questi sono riconducibili. Di seguito può mettersi poi in rilievo il fatto per cui la tutela degli interessi riconosciuti dalle norme è naturalmente affidata agli uomini. E' sempre l'uomo che agisce in giudizio per la tutela di quegli interessi. Va inoltre considerato che non può propriamente parlarsi di una soggettività giuridica per sostenere l'ancoraggio di diritti degli animali, escludendo da essa il quadrante delle situazioni giuridiche doverose.

Tutte queste considerazioni conducono a ritenere insostenibile la configurazione di uno statuto giuridico degli animali formato da situazioni giuridiche attive. Un segnale di tale insostenibilità può essere visto nell'orientamento, sviluppatosi Oltralpe, che teorizza la figura di una

“personalità giuridica animale”⁴¹, accanto alle “umane” persone giuridiche. L’individuazione di una personalità giuridica speciale sembra qui operata attraverso una strana confusione di piani logici. Difatti, l’esistenza di una “personalità animale” viene dedotta dall’esistenza nell’ordinamento giuridico di un sistema di protezione degli animali che ha alla sua base un principio di tutela dalla sofferenza fisica e mentale. Le norme che a vari livelli istituiscono garanzie contro la sofferenza animale denoterebbero l’esistenza di interessi imputabili a soggetti animali, tutelati giuridicamente. Da un sistema normativo di protezione si evince così l’esistenza di soggetti giuridici: i titolari degli interessi riconosciuti e garantiti dall’ordinamento. Bisogna tuttavia riconoscere che tale deduzione non ha fondamento logico e giuridico, dovendosi tenere su piani distinti la volontà del legislatore di istituire una normativa di protezione e l’astratta configurabilità di un centro di imputazione di interessi. Si tratta, evidentemente, di piani che non possono essere confusi⁴².

Come s’è rilevato in precedenza, l’etica animalista sviluppatasi a partire dagli anni Settanta costituisce la base, il terreno di coltura, dell’affermazione sul piano giuridico di una soggettività e di “diritti degli animali”, e al tempo stesso ne determina i limiti. Essa ha carattere antropomorfizzante: l’allargamento del “cerchio morale”, l’estensione della considerazione etica degli animali, è operato attraverso il riferimento a ciò che v’è di propriamente umano in essi – cioè a caratteristiche psichiche ritenute specificamente umane. L’affermazione sul piano etico di una dignità degli animali dipende, dunque, da una strategia teorica di umanizzazione degli stessi – esseri “quasi umani” con una propria dignità di tipo derivato. E’ ben evidente come nell’ottica di questa assimilazione antropocentrica, “soggettività” e “diritti” abbiano assunto naturalmente il valore di concetti-chiave. Ma la generale strategia di omizzazione degli esseri

⁴¹ J.P. MARGUENAUD, *L’animal en droit privé*, Paris, PUF, 1992.

⁴² Sul punto, C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE-L.L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 290-291.

non umani che è alla base della teoria dei “diritti animali” – ove l’animale è considerato nella astratta forma di una soggettività, quale disincarnato portatore di interessi⁴³ – produce sul piano giuridico le aporie che si sono indicate e che appaiono insuperabili.

6. Etica delle capacità e “dignità animale”.

Una percezione dei limiti del discorso etico che s’è esaminato e delle aporie cui conduce la sua proiezione giuridica è alla base dei più recenti indirizzi di bioetica animale, sviluppatasi nell’ultimo decennio, che muovono nel senso di un suo superamento in vista di una più solida fondazione di “diritti animali”. Si tratta dell’etica interspecifica delle capacità. Essa si presenta come un radicale superamento dell’antispecismo classico e conduce ad elaborare un’idea di dignità animale su diversi presupposti e attraverso argomentazioni che per questo hanno una differente angolatura.

La prospettiva in questione è basata essenzialmente su una declinazione in senso interspecifico di quella che viene chiamata “etica delle capacità”, sostenuta a sua volta da una “fondamentale intuizione morale”⁴⁴, data dal riconoscimento del valore intrinseco di ogni essere vivente. L’etica della capacità è una teoria che mira alla definizione dei criteri morali che devono orientare le politiche sociali e che è imperniata sul valore della garanzia della realizzazione della persona umana, dunque della libera estrinsecazione delle sue possibilità di sviluppo, delle proprie capacità. E’ una teoria della giustizia per questo volta a promuovere la rimozione di ogni ostacolo che impedisca la

⁴³ Sul punto, M. FILIPPI-F. TRASATTI, Avviso agli ospiti, in M.FILIPPI-F.TRASATTI (curr.), *Nell’albergo di Adamo. Gli animali, la questione animale e la filosofia*, Milano, Mimesis, 2010, 9 ss.

⁴⁴ M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, il Mulino, 2002; Id., *Capacità personale e democrazie sociale*, Reggio Emilia, Diabasis, 2003; Id., *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Bologna, il Mulino, 2007.

piena realizzazione delle attitudini individuali. Questa valorizzazione della persona umana e la connessa garanzia delle capacità che ne esprimono l'essenza facilmente possono apparire al giurista come una riflessione tardiva sulle clausole di socialità delle costituzioni contemporanee, ed in particolare sull'art. 3, 2° comma, della Costituzione italiana, per il quale com'è noto "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Al di là, comunque, del carattere forse poco originale della sua impostazione di base, questo indirizzo teorico rimarca la diretta connessione tra le "capacità" ed il concetto di dignità. Quest'ultima infatti si sostanzia attraverso le clausole di garanzia del libero sviluppo delle capacità individuali, che si riferiscono non solo –anche se primariamente- alle necessità fondamentali (cosiddetta "soglia minima"), ma anche a tutte quelle condizioni ambientali che consentono la realizzazione delle potenzialità della persona: la cosiddetta "soglia massima"⁴⁵.

In questo ambito teorico è venuta a porsi la questione di una dignità animale, nel senso di una estensione dell'etica delle capacità oltre la specie umana, sul presupposto morale dell'intrinseco valore di ogni essere vivente⁴⁶. La ragione storica della condizione di minorità e oppressione degli animali è individuata nella tradizione teorica occidentale della giustizia, che ha le sue radici nel contrattualismo moderno. Secondo questa visione, è necessario porre in risalto il fondamentale meccanismo di esclusione che ne connota l'origine. Il contratto sociale sarebbe infatti stipulato da soggetti razionali e autocoscienti per assicurare la proficua e pacifica convivenza sociale, con esclusione dei soggetti

⁴⁵ Così, L. BATTAGLIA, *Approccio delle capacità e bioetica animale*, in S. CASTIGNONE-L. L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 88.

⁴⁶ M. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Bologna, il Mulino, 2007. Criticamente, L. BATTAGLIA, *Approccio delle capacità e bioetica animale*, in S. CASTIGNONE- L. L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 90; Id., *Bioetica senza dogmi*, Rubettino, 2009.

deboli, ai quali non vengono riconosciute razionalità e autocoscienza: le donne, i disabili, gli animali. Essi figurano pertanto in uno stato di subordinazione, scisso dall'orizzonte della giustizia sociale, cui non è annesso un pieno riconoscimento della dignità e l'eguale godimento dei diritti. Mentre in questa matrice contrattualistica la relazione tra soggetti razionali/consapevoli e i soggetti deboli/esclusi è risolta nel paradigma diritti-doveri, l'approccio delle capacità consentirebbe di affermare il concetto di dignità anche riguardo agli animali, in quanto riferito ad abilità, interessi, emotività, progetti che, per quanto incomprensibili all'essere umano, si esprimono nella vita degli esseri senzienti. Se da un lato, dunque, vi sono acquisizioni che hanno assunto carattere di evidenza scientifica –quali l'affinità fisiologica con gli altri animali ed il dato della loro individualità- che rendono oramai inammissibile l'assimilazione degli animali alle cose, d'altro canto il riferimento alle capacità di essi permette di delineare una loro specifica dignità, fondata eticamente sulla necessità di valorizzarne l'estrinsecazione. In questa prospettiva, la dignità animale rappresenta, insomma, il riconoscimento di un "saper fare" totalmente altro rispetto all'esperienza umana, che accede alla considerazione morale per essere espressione dell'intrinseco valore del vivente.

L'approccio delle capacità è ritenuto idoneo a svolgersi non solamente sul piano puramente etico, ma anche sul piano giuridico, ben potendo considerarsi quale ancoraggio di una dignità animale in senso giuridico e di diritti animali, permettendo di superare le "aporie concettuali e pragmatiche" che ne hanno impedito l'affermazione⁴⁷. In questo senso, viene sottolineato il ruolo fondamentale del diritto positivo e soprattutto è enfatizzata la necessità di introdurre nella Costituzione una norma di garanzia della "dignità animale"⁴⁸.

⁴⁷ T. GUARNIER, *Dignità animale. Profili e problemi di tutela giuridica nel diritto e nella giurisprudenza*, Firenze, goWare, 2013, 3/8.

⁴⁸ T. GUARNIER, *Dignità animale. Profili e problemi di tutela giuridica nel diritto e nella giurisprudenza*, Firenze, goWare, 2013; F. RESCIGNO, *L'inserimento della dignità animale in*

La teoria della dignità animale come estensione interspecifica dell'etica delle capacità si distacca (almeno apparentemente) dall'etica animalista classica che, nella elaborazione di P. Singer, era di matrice utilitaristica. In essa il carattere senziente pone il precetto morale di opporsi alla violenza sugli animali e sostiene le teorie dei "diritti animali". Nella nuova prospettiva etica, viene invece a configurarsi una "dignità animale" non più sulla base statica di una strutturale capacità sensitiva, bensì rispetto alle molteplici, peculiari capacità che caratterizzano la vita animale. E' indubbio che le prospettive applicative dell'etica interspecifica delle capacità consentono un grado maggiore di protezione della vita animale. Infatti, la tutela della dignità e delle "capacità" degli animali implica che la protezione non sia solo riferita puramente all'integrità fisica, ma riguardi ogni aspetto della vita animale. Tuttavia, malgrado questa teoria venga indicata come critica radicale e oltrepassamento della bioetica animale degli anni Settanta, in realtà, rispetto ad essa, è solo apparentemente innovativa, rientrando piuttosto nel dispositivo antropocentrico della espansione del "cerchio morale". Difatti, il superamento del paradigma utilitaristico attraverso l' "approccio delle capacità" ripropone, in forma diversa, la medesima strategia argomentativa: una volta fissati gli elementi che connotano la natura umana, si espande l'ambito della considerazione morale a quelle specie animali che ne condividono il possesso, di modo che rientrano nel cerchio etico quegli animali che per questo sono assimilati all'uomo, che rimane al centro del mondo. Si potrebbe parlare, di nuovo, di una strategia di ominizzazione degli animali che produce differenze, gerarchie, basate su di una visione antropocentrica e dunque sempre rispondenti ad interessi umani. Così, mentre nel caso dell'antispecismo classico l'elemento determinante l'allargamento della considerazione etica degli animali

Costituzione: uno scenario di "fantadiritto"?, in S. CASTIGNONE- L. L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 267.

e costitutivo della loro stessa soggettività era dato dal riconoscimento di una “mente animale” in grado di produrre sensazioni non diverse da quelle prodotte dalla mente umana, nel nuovo orientamento di bioetica tale assimilazione è operata attraverso il parametro delle capacità –che sono ovviamente abilità, attitudini, potenzialità non umane, ma comunque definibili come creazione della mente umana. Il riconoscimento di esse, che fonda la dignità e lo statuto etico degli animali, rimane sempre all’interno di una prospettiva che segue una logica di inclusione/esclusione dalla sfera morale sulla base di parametri umani. Sotto questa luce appaiono spiegabili le aporie di alcuni aspetti applicativi di questo recente indirizzo di bioetica animale, come quella per cui “l’approccio delle capacità (...) porrebbe radicalmente al centro i bisogni, le esigenze, le capacità degli animali come parametri a cui commisurare i modelli di allevamento”, di modo che “(...) non gli animali dovrebbero adattarsi agli allevamenti ma questi agli animali”⁴⁹. Una dignità alquanto sospetta, si direbbe, fondata su equivoche “capacità” –tra le quali pare indubbio che venga annoverata anche quella di produrre carne alimentare su scala industriale.

A parte queste notazioni di carattere generale, l’aspetto di maggiore rilievo di questo recente indirizzo è nell’affermazione di una dignità animale, declinabile sul piano propriamente giuridico, di modo che sia possibile configurare la fondazione di “diritti animali”. Questo è un passaggio molto problematico, trattandosi della inserzione di un concetto morale nel diritto positivo.

⁴⁹ Così, L. BATTAGLIA, *Approccio delle capacità e bioetica animale*, in S. CASTIGNONE- L. L. LOBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 83.

7. Difficoltà e tensioni nella individuazione del concetto di dignità.

In questa prospettiva, dunque, le “capacità” degli animali –e la implicita sensibilità di essi- li accomunano al genere umano, ed in ragione di questa comunanza è pensata una condivisione con la persona umana del suo attributo giuridico fondamentale –la dignità. Onde precisare, allora, la possibile configurazione di una dignità animale in senso giuridico (il cui significato non viene mai chiarito, rimanendo piuttosto inquadrato in una cornice definitoria dai contorni sfumati, che ne rende molto problematico l’utilizzo), occorrerà rifarsi al concetto di dignità umana dal quale esso evidentemente deriva, per valutare la portata e la estendibilità oltre la specie umana.

E’ da dire che nella dottrina costituzionalistica, malgrado la dignità umana sia stata costantemente oggetto di attenzione –specialmente in Germania- il relativo concetto ha stentato ad emergere in modo chiaro. Questo è stato dovuto anzitutto alla obiettiva difficoltà di focalizzare in termini giuridici la portata di esso, trattandosi di un concetto certamente più accessibile all’intuizione morale. Ma, probabilmente, al fondo di questa apparente aporia (un concetto tanto immediatamente percepibile intuitivamente, quanto sfuggente se inteso attraverso l’uso di categorie giuridiche) v’è la portata assiologica stessa della “dignità”, sulla quale può dirsi vi sia accordo generale nel riferimento al valore della persona umana. Infatti a tale valore, data la molteplicità di modi di intendere i bisogni e l’essenza stessa dell’uomo, viene attribuito solitamente un significato variabile a seconda degli indirizzi culturali che se ne fanno interpreti, ed è così che all’indiscusso “valore della persona”, riconosciuto unanimemente quale espressione della “dignità umana”, corrisponde un contenuto molteplice che rispecchia i diversi orientamenti⁵⁰. In linea generale, si

⁵⁰ F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Torino, Giappichelli, 2011, 113.

può rinvenire una duplice tendenza –presente anche all’interno del dibattito recente- che comunque non sembra dar luogo a posizioni contrapposte, quanto piuttosto rappresenta tensioni che percorrono in vario modo tutti gli orientamenti. Da una parte la dignità umana è considerata il valore fondante l’intero sistema delle libertà costituzionali, il principio centrale dell’ordinamento giuridico, dall’altro lato essa è posta tra i diritti fondamentali. Mentre il primo di questi orientamenti generali, maggiormente diffuso, appare più rispondente alla *ratio* dell’impianto dei diritti costituzionali, il secondo corrisponde ad una tendenza dogmatica originata dall’esigenza (altrettanto fondata) di impedire uno svuotamento del carattere precettivo del valore della dignità umana⁵¹. Al di là di queste significative oscillazioni del dibattito dottrinale, può considerarsi un dato generalmente condiviso l’adesione alla concezione della dignità espressa dalla dottrina tedesca nella interpretazione dell’art. 1 del Grundgesetz –per il quale “ la dignità dell’uomo è intangibile”⁵². Si tratta di quella che è stata definita la “formula oggetto”. Per essa “dignità” sta a significare l’irriducibilità della persona umana a puro mezzo, a strumento per la realizzazione di finalità ad essa estranee, dunque ad “oggetto”⁵³. Il concetto di dignità nel senso giuridico viene, così, focalizzato in negativo, attraverso la individuazione di ciò che ne è la radicale negazione: la riduzione dell’uomo ad oggetto strumentale. Questo richiamo al valore intrinseco della persona umana

⁵¹ In tal senso, nella dottrina italiana, si vedano le posizioni di R. BIFULCO, Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in Scritti in memoria di L.Paladin, Napoli, Jovene, I, 2004, 217 ss. e F.SACCO, Note sulla dignità umana nel diritto costituzionale europeo, in S.P.PANUNZIO (cur.), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, Jovene, 2005, 618. Sul punto, con approfondimenti ed ampia ricognizione della dottrina tedesca, F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Torino, Giappichelli, 2011, 109 ss..

⁵² Sulla genesi ed il dibattito intorno all’art. 1 GG, F. BERARDO, “La dignità umana è intangibile”: il dibattito costituente sull’art.1 del Grundgesetz, in Quaderni costituzionali 2006, 2, 387.

⁵³ Questa concezione è diffusa nella dottrina tedesca ed è largamente impiegata nella giurisprudenza del BVfG. Al riguardo, le considerazioni di F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Torino, Giappichelli, 2011, 113, che ne rileva la matrice kantiana e cristiana dell’uomo.

ed al suo essere al centro dell'ordinamento giuridico riporta all'essenza del principio personalistico ed ha –in ragione di esso- un importante corollario nella garanzia delle individualità, nella valorizzazione del carattere unico ed irripetibile dei singoli⁵⁴. Naturalmente, l'accoglimento della "formula oggetto" quale modo esplicativo del concetto giuridico di dignità non semplifica il quadro del dibattito dottrinale che, come si diceva, rimane frastagliato essenzialmente in ragione dei diversi orientamenti culturali sottesi all'affermazione del principio personalista. Esso tuttavia può essere inteso come riferito ad un "contenuto minimo" del principio costituzionale di garanzia della dignità umana, di per sé bastevole a precisare il senso di una "dignità animale", altrimenti connotabile come generica attribuzione di valore alla vita degli animali. In questo senso, non pare dubbio che se di una dignità animale in senso giuridico si possa parlare, questa non può che essere intesa come assunzione del valore della vita animale quale fine in sé, nel senso della irriducibilità degli animali a mero strumento per la realizzazione di finalità diverse.

7. Costituzione e animali.

La Costituzione è caratterizzata dal principio personalistico, in base al quale la persona umana è posta al centro dell'ordinamento giuridico. E', infatti, nell'art. 2 –che com'è noto di quel principio è la massima espressione- che si rinviene il fondamento della garanzia della dignità umana⁵⁵. Oltre che nella generale

⁵⁴ P. RIDOLA, La dignità dell'uomo e il "principio di libertà" nella cultura costituzionale europea, in Id., *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, 2010, 135 ss.

⁵⁵ A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, in L. VENTURA-A.MORELLI (curr.), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015, 167; F. POLITI, *Diritti sociali e dignità della persona nella Costituzione Repubblicana*, Torino, Giappichelli, 2011, 109; M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in *Studi in onore di F. Modugno*, Napoli, Jovene, 2011; U.VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, Laterza, 2009; M.DI CIOMMO, *Dignità*

statuizione di questo principio fondamentale, la tutela della dignità umana ha un esplicito richiamo in altre disposizioni costituzionali. Anzitutto nell'art. 3, ove riguardo ai cittadini è stabilita la pari dignità sociale. Inoltre, all'interno della disciplina dei rapporti economici, nell'art. 36 –ove la giusta retribuzione cui ha diritto il lavoratore deve comunque assicurare a lui e la sua famiglia una “esistenza dignitosa”- e nell'art. 41, ove tra i limiti all'iniziativa economica privata è incluso il rispetto della “dignità umana”. Anche la disposizione sul diritto alla salute, l'art. 32, contiene un esplicito riferimento alla garanzia della dignità, allorché stabilisce il limite del “rispetto della persona umana” per le leggi impositive di trattamenti sanitari obbligatori. A questi riferimenti espliciti alla garanzia della dignità umana, debbono poi aggiungersi varie disposizioni costituzionali che, seppur attraverso locuzioni diverse, fanno comunque ad essa riferimento. Così, l'art. 13, 4° comma, a norma del quale “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”; o ancora l'art. 27, 3° comma, che, stabilendo il carattere rieducativo delle pene, esclude che queste possano “(...) consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”.

La persona umana è al centro dell'ordinamento giuridico. Le clausole costituzionali di garanzia della dignità affermano il valore intrinseco della vita umana –che secondo un'interpretazione accolta unanimemente è da intendersi come impossibilità che essa si riduca ad oggetto, a puro mezzo. La dignità, come valore intangibile della vita di per sé considerata, è nella Costituzione propriamente umana, è esclusivamente riferita all'essere umano. Lo stesso concetto di dignità –che qui è stato assunto nel suo nucleo essenziale- esclude

umana, in S. MANGIAMELI (cur.), *Diritto costituzionale*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, 389; G. GEMMA, *Dignità umana: un disvalore costituzionale?*, in *Quaderni costituzionali* 2008, 379; P. GROSSI, *Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in M. SICLARI (cur.), *Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2003, 43; D. SCHEFOLD, *La dignità umana*, in S. P. PANUNZIO (cur.), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, Jovene, 2005, 1.

logicamente che possa essere concepita una dignità riferita ad altri esseri viventi, se intesa in senso giuridico.

La Costituzione non prevede una “dignità animale”. Nel suo testo la stessa parola “animale” non figura. Malgrado questo dato testuale sembri insuperabile, in dottrina è stata sostenuta la configurabilità costituzionale di una dignità degli animali⁵⁶. Questa configurabilità è collocata sullo sfondo della tesi di una stretta connessione tra il costituzionalismo moderno e i diritti degli animali –e dunque di una loro dignità in senso giuridico. Si tratta di una connessione che è definita in termini di diretta implicazione. Anzitutto, vi sarebbe una ragione di ordine storico-culturale, per cui nelle stesse radici del pensiero costituzionalistico sarebbe presente un’istanza animalista: il pensiero illuminista –che è il terreno nel quale quel pensiero si è alimentato- avrebbe avviato un movimento culturale verso il riconoscimento di un vincolo comune che unisce tutti gli esseri viventi. Per questo, l’affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo propria del costituzionalismo moderno conterrebbe geneticamente la rivendicazione di una dignità e di diritti degli animali⁵⁷. In secondo luogo –e proprio per tale ragione- i valori che connotano il costituzionalismo, se sviluppati coerentemente, condurrebbero al pieno riconoscimento di diritti degli animali, non diversamente dalla tutela dei diritti umani. Questo sviluppo coerente è ricercato nel fatto che il costituzionalismo tutela l’uomo per essere titolare di beni che assicurano ad esso un’esistenza libera (primo tra tutti, il bene dell’integrità fisica), e che appartengono anche agli animali ai quali, in quanto esseri senzienti, non può non estendersi la medesima tutela costituzionale.

⁵⁶ G. GEMMA, Costituzione e tutela degli animali, in *forumcostituzionale.it* 2004.

⁵⁷ G. GEMMA, Costituzione e tutela degli animali, in *forumcostituzionale.it* 2004, per il quale “(...) si può rilevare che il costituzionalismo tutela l’uomo, in quanto quest’ultimo è titolare di certi beni, quali l’integrità fisica, la sensibilità, ecc., la cui lesione è fonte di infelicità e, soggiungiamo, di ingiustizia. Ora anche gli animali sono dotati di quei beni, la cui protezione ha indotto a configurare diritti costituzionali”. In senso conforme, A.VALASTRO, Animali e Costituzione, in *forumcostituzionale.it* 2004.

Si tratta di argomentazioni che appaiono più vicine alla retorica animalista che alla realtà storica e giuridica del trattamento degli animali. L'avvento delle costituzioni moderne non reca alcuna impronta in cui possa ravvisarsi una nuova concezione della vita animale quale valore in sé da tutelare. Piuttosto, l'esperienza storica mostra un movimento opposto, nel senso che il costituzionalismo moderno storicamente rappresenta l'affermazione sul piano giuridico istituzionale del modo di produzione capitalistico e del generale sistema di valorizzazione sul quale si fonda. Questo, nel suo sviluppo secolare, attraverso la mercificazione degli animali – e dunque la loro riduzione ad oggetti di scambio finalizzati alla creazione di un surplus di valore- ha determinato lo scandalo della loro attuale condizione. Quanto alla derivazione dai diritti umani di "diritti animali", si tratta di un'argomentazione basata su un'istanza della bioetica animale antropomorfizzante, di cui in precedenza si sono mostrati i limiti e le contraddizioni.

L'assenza di una previsione costituzionale della "dignità animale", e la stessa mancanza di un riferimento diretto agli animali, non esclude che la stessa Costituzione contenga norme di tutela della vita animale. La Costituzione, infatti, è incentrata sulla garanzia e la promozione della persona umana e degli ambienti in cui essa si realizza. E' evidente che la protezione dello sviluppo sociale non può non riferirsi anche al rapporto tra l'uomo e le altre specie animali, che certamente ne rappresenta un aspetto fondamentale⁵⁸. In tal senso, si può dire che tutte le norme costituzionali cui è riconducibile la tutela ambientale debbano considerarsi norme di protezione di ogni essere vivente. Il benessere umano è imprescindibile infatti dalla cura dell'ambiente ecologico, di cui la vita animale è parte fondamentale. Si tratta di un nesso la cui rilevanza s'è resa sempre più evidente negli ultimi decenni, radicandosi ormai diffusamente

⁵⁸ S. GRASSI, La tutela degli animali nella prospettiva della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", in S. CASTIGNONE- L.L. LOMBARDI VALLAURI (curr.), La questione animale, Milano, Giuffrè, 2011, 309.

nella coscienza sociale. E' chiaro, tuttavia, che la tutela costituzionale degli esseri viventi non umani non implica in alcun modo una "dignità animale", risolvendosi essa diversamente in norme dirette alla protezione dell'ambiente umano. In quest'ottica, il valore costituzionale della vita degli animali non umani è sempre inteso quale valore inerente alla soddisfazione di interessi dell'uomo –specificamente, l'interesse alla cura dell'ambiente naturale in cui esso è inserito.

9. Dignità di... quale animale?

La configurabilità di una dignità animale, oltre a risultare impensabile ove intesa in termini giuridici, presenta difficoltà di carattere logico, connesse al senso stesso della locuzione. Come va inteso, infatti, il riferimento all'animalità? Qual è l' "animale" cui la dignità è attribuita? Sembra potersi rispondere semplicemente, come ad una questione banale, nel senso che "animale" è "ogni organismo vivente capace di vita sensitiva e di movimenti spontanei"⁵⁹ non umano. In sede filosofica è stata tuttavia in tempi recenti portata alle luce l'ambiguità di questa parola. Nella sua decostruzione della figura dell'animalità, J. Derrida ne mostra la decisiva pertinenza filosofica attraverso la ricostruzione della sua genesi e dei rapporti di dominio che intorno ad essa si annodano. Derrida osserva come l'uso della parola "animale", come singolare generale inteso a definire un insieme essenzialmente omogeneo di esseri viventi, non è mai stata oggetto di critica. Tutto il pensiero filosofico che ha indagato il rapporto uomo/animale, da Aristotele a Lacan, non ha difatti mai posto in discussione il concetto di "animalità" quale indistinta categoria individuata negativamente per contrapposizione al genere umano. Eppure, nota Derrida, tutte le decisioni interpretative, in tutte le conseguenze etiche e giuridiche, vengono a dipendere da quanto implicato nell'uso del singolare-

⁵⁹ N. ZINGARELLI, *Vocabolario della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli, 2017.

generale della parola “animale”. Si può dire che riguardo a questa vi sia stata una indiscussa confluenza tra il senso filosofico di essa ed il senso comune. Eppure, evocando la figura dell’ “animale” –senza alcuna specificazione– volendo con ciò significare ogni essere vivente escluso l’essere umano, inavvertitamente si compie un’operazione del tutto arbitraria⁶⁰. Per questo, intorno a questa parola rimane “un’inquietudine critica” che si appunta sull’ “uso al singolare di una nozione così generale (...), come se tutti i viventi non umani potessero essere raggruppati nel senso comune di questo *luogo comune*, l’Animale, a prescindere dalle differenze abissali e dai limiti strutturali che separano, nella stessa essenza del loro essere, tutti gli *animali*, nome che quindi conviene mettere tra virgolette”⁶¹.

La parola “animale” si rivela, dunque, come espressione di un concetto tuttofare nel quale, chiusi nella “stretta morsa dell’articolo determinativo (l’ “Animale” e non “degli animali”), figurano “come in una foresta vergine, in un parco zoologico, in un territorio di caccia o di pesca, in un terreno d’allevamento o in un macello, in uno spazio per l’addomesticamento tutti i viventi che l’uomo non riconosce come suoi simili, prossimi o fratelli”. E questo, aggiunge Derrida, malgrado “l’infinita distanza che separa la lucertola dal cane, il protozoo dal delfino lo squalo dall’agnello (...)”⁶². “Animale” è dunque la parola che l’uomo si è dato per accomunare in una sola categoria indistinta una molteplicità eterogenea di esseri viventi. Una parola il cui senso reale è solo nella auto identificazione dell’uomo nell’essere razionale, parlante, totalmente altro rispetto ai viventi raggruppati nel “gran territorio della bestia”⁶³. Ed è

⁶⁰ J. DERRIDA, *L’animale che dunque sono*, Milano, Jaca Book, 2014; J. DERRIDA-E. ROUDINESCO, *Quale domani?*, Torino, Bollati e Boringhieri, 2004, 92.

⁶¹ J. DERRIDA, *L’animale che dunque sono*, Milano, Jaca Book, 2014, 70-71.

⁶² J. DERRIDA, *L’animale che dunque sono*, Milano, Jaca Book, 2014, 73.

⁶³ Derrida rimarca il ruolo decisivo del “logocentrismo” filosofico, che è di per se stesso espressione di una posizione di dominio, nella genesi dello pseudo concetto dell’ “animale”, usato al singolare per individuare un insieme di viventi omogeneo opposto all’uomo. “L’animale è una parola che gli uomini si sono arrogati il diritto di dare. Questi uomini si sono

significativo, a questo proposito, il gioco di parole usato da Derrida per sintetizzare questa idea: l'“ani-mot” è una vuota espressione verbale, la cui pronuncia produce il suono, nella lingua francese, del termine “animali”.

La prospettiva decostruttivista appare ineludibile nella considerazione della questione giuridica della “dignità animale”. Alla luce di essa, l'attributo della dignità appare riferito ad un indifferenziato mondo di viventi non umani, in realtà segnato da una varietà irriducibile di forme ed organizzazioni di vita, da differenze abissali –che al limite rendono difficoltosa la stessa scissione delle figure dell'organico e dell'inorganico. La “dignità animale”, per questa via, risulta un concetto svuotato di ogni determinatezza.

In dottrina, onde pervenire ad una delimitazione concettuale di una soggettività animale cui attribuire una dignità, si fa riferimento a presunte verità scientifiche che consentirebbero, “(...) escluse talune specie collocate nei gradini più bassi della scala evolutiva”, di individuarne differenziati livelli, quantomeno di un “livello minimo fondato sulla sensibilità, quale *zona* della dimensione non cognitiva che non è più mera sensazione ma comincia coinvolgere l'emotività”. Ma sembra evidente la debolezza ed il carattere vago di queste argomentazioni: su quale base, con quali procedure, è verificabile la soglia dell'emotività?

10. Istanze di costituzionalizzazione della dignità animale.

Alla luce delle considerazioni svolte, una “dignità animale” intesa in senso giuridico sembra insostenibile sotto diversi profili. Da un lato, infatti, la stessa

trovati a darsela questa parola, ma come se l'avessero ricevuta in eredità. Si sono dati la parola per raggruppare un gran numero di viventi sotto un solo concetto: l'Animale, dicono loro. E si sono dati questa parola, accordandosi nello stesso tempo tra loro per riservare a se stessi il diritto alla parola, al nome, al verbo, all'attributo, al linguaggio delle parole e in breve a tutto ciò di cui sono privi gli altri in questione, quelli che vengono raggruppati nel gran territorio della bestia: l'Animale. Tutti i filosofi che interroghiamo (...) dicono tutti la stessa cosa: l'animale è senza linguaggio”. (J. DERRIDA, *L'animale che dunque sono*, Milano, Jaca Book, 2014, 71).

dignità ha un significato che nella Costituzione è indissolubilmente connesso alla persona umana e che, per essere nel suo contenuto essenziale indicativo della centralità di questa nell'ordinamento giuridico –nel suo essere fine e mai mezzo- non può che avere carattere esclusivo. Dall'altra parte, come s'è osservato da ultimo, il riferimento della dignità ad una indistinta animalità ne svuota il contenuto, rimanendone sostanzialmente indefinito il campo di applicazione.

Malgrado ciò, in dottrina è sempre vivo l'auspicio di una costituzionalizzazione della "dignità animale", ritenuta un gesto di civiltà in grado di porre fine alle condizioni di sfruttamento ed oppressione degli animali non umani⁶⁴. A ben vedere, tuttavia, si tratterebbe dell'adozione di una regola puramente etica di rispetto per la vita animale, che andrebbe a dare una copertura costituzionale alla legislazione ordinaria che in vario modo –in riferimento a diversi contesti e secondo registri differenti- tutela gli animali (dalle norme sulla protezione della fauna a quelle sul maltrattamento degli animali, sul trattamento di quelli destinati alla macellazione o alla sperimentazione).

L'istanza di modifica del testo costituzionale con l'inserimento di una specifica disposizione sulla garanzia di una "dignità animale" –che in passato s'era pure concretizzato con la predisposizione di un progetto di legge costituzionale di revisione dell'art.9- si ispira a esperienze recenti di costituzionalizzazione della dignità animale, segnatamente in Germania⁶⁵, e si può dire che testimoni l'adesione all'idea per cui v'è un rapporto di stretta, diretta dipendenza tra la definizione etica di un modello di relazioni appropriate tra uomini e animali e la regolazione giuridica. Come pure, essa sembra fondata su una fede socio-

⁶⁴ F. RESCIGNO, L'inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di "fantadiritto"?, in S. CASTIGNONE- L. L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2014, 267; T. GUARNIER, *Dignità animale. Profili e problemi di tutela giuridica nel diritto e nella giurisprudenza*, Firenze, goWare, 2013; A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali* 2006, 1, 67.

⁶⁵ D. FRANCAVILLA, *Comparare il diritto degli animali*, in S. CASTIGNONE- L.L. LOMBARDI VALLAURI (cur.), *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 852-853.

politica nel diritto, che in dottrina ha condotto ad attribuire alla introduzione di una norma costituzionale in tal senso effetti definiti “prodigiosi”⁶⁶. A parte ogni rilievo in ordine ad una prospettiva che prescinde totalmente dalla considerazione dei rapporti economici e del carattere mercificato che assumono i viventi non umani, appare strano che i sostenitori della funzione salvifica di questa costituzionalizzazione sembrino ignorare che, in realtà, essa si sia sostanzialmente già verificata. Infatti, a questo riguardo va considerato l’art. 13 del Trattato di Lisbona, al quale è da riconoscere rango di norma paracostituzionale. In base a questa disposizione, L’Unione e gli Stati membri, nella formulazione ed attuazione delle politiche in ogni settore economico e della ricerca tecnologica, “(...) tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”. Si tratta di una norma che oltre a creare un vincolo per le istituzioni europee e nazionali, impone una interpretazione costituzionalmente orientata di tutta la legislazione sugli animali. Non sembra, tuttavia, che l’adozione di questa disposizione in una fonte primaria dell’Unione europea abbia prodotto effetti miracolosi sulla condizione degli animali.

Sempre nella prospettiva di una auspicata costituzionalizzazione di un principio di rispetto della “dignità animale”, è poi ricorrente in dottrina la tesi, direttamente connessa con lo sviluppo di quel principio, di un “bilanciamento” di interessi configgenti umani e animali, tutti costituzionalmente protetti. Sembra però improprio il riferimento ad un possibile bilanciamento di valori tra la dignità umana ed una dignità animale. Il bilanciamento di interessi (umani e degli animali) imposto dalla costituzionalizzazione di una dignità animale presuppone –seguendo la logica giuridica- una diversa soggettività a cui quegli interessi sono imputabili. Al centro della nozione di soggetto, v’è l’interesse.

⁶⁶ Così, T. GUARNIER, *Dignità animale. Profili e problemi di tutela giuridica nel diritto e nella giurisprudenza*, Firenze, goWare, 2013.

Senonché non v'è alcuna soggettività animale intesa in senso giuridico: si tratta in realtà solamente di interessi umani, e quello che viene configurato quale "bilanciamento" più semplicemente è un contemperamento di essi finalizzato alla tutela di beni costituzionalmente protetti. Della pura apparenza di questa supposta dualità di interessi può aversi un riscontro concreto considerando il coniglio in un ipotetico "balancing" di interessi rispetto all'essere umano. La sventurata versatilità di questo essere lo rende un delizioso animale da compagnia, un altrettanto delizioso –benché in altra prospettiva– ingrediente base per rinomate specialità gastronomiche, un essere senziente che, proprio in virtù di tale capacità di sentire, può essere destinato alla sperimentazione, una materia prima per la produzione di pellicce. A queste sue attitudini corrispondono altrettante destinazioni economiche, in relazione alle quali l'ordinamento stabilisce differenziati livelli di tutela. Non c'è un "interesse animale" che si confronta con l'interesse umano. Vi sono solo interessi umani che conformano rispetto ad essi l'esistenza di un animale non umano. Così, per stare all'esempio, gli "interessi del coniglio" sono interessi umani diversificati in ragione della destinazione di esso come merce-animale: un uso ludico-terapeutico, un uso alimentare, un impiego nella ricerca tecnologica. Naturalmente gli esempi potrebbero continuare⁶⁷.

11. L'insostenibile soggettività giuridica animale nella prospettiva della decostruzione della tradizione filosofica di J. Derrida.

L'insostenibilità teorica di una soggettività animale configurabile in termini giuridici, della connessa prospettazione di "diritti animali" e, più in generale, di

⁶⁷ La brutta situazione del coniglio, che pare emblematica della generale condizione dell'animale nell'ordinamento giuridico, è ora oggetto di un progetto di legge, concernente il riconoscimento dei conigli quali animali di affezione, nonché il divieto della vendita e del consumo delle loro carni e dell'utilizzazione delle loro pelli e pellicce a fini commerciali. (Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII legislatura, n. 2854, presentata il 30 gennaio 2015).

una “dignità animale” ascrivibile al quadro costituzionale è stata messa in luce recentemente nell’ampia decostruzione della tradizione filosofica che ha maltrattato gli animali operata da J. Derrida⁶⁸. Questi chiarisce che le categorie giuridiche –la soggettività anzitutto- rappresentano il dominio umano e che, data questa indole, non possono essere assunte quali strumenti per la liberazione degli animali dall’oppressione dell’uomo. Alla base della nozione di diritti umani, Derrida individua la moderna costituzione della soggettività, di impronta cartesiana, a sua volta caratterizzata da una concezione del rapporto tra uomini e animali che sarà dominante nella tradizione filosofica. La teoria cartesiana, com’è noto, vedeva negli animali degli “automi”, privi di un linguaggio formante un sistema di segni in grado di elaborare “risposte”, anziché semplici “reazioni”. Tutto il pensiero moderno, da Kant ad Heidegger, fino ai cognitivisti, erediterà in sostanza –al di là delle differenze che ovviamente ci sono- questa visione cartesiana dell’animalità, mantenendo la distinzione tra “reazione/istinto” e “risposta/elaborazione logica” –con tutta la scia di questioni aperte e inestricabili che tale distinzione comporta. Si tratta di una eredità culturale di importanza fondamentale: essa andrà a determinare essenzialmente la moderna concezione dell’uomo in rapporto con gli animali⁶⁹. Ora, dice Derrida, “l’idea moderna di diritto dipende fundamentalmente da questa visione cartesiana del *cogito*, della soggettività, della libertà (...)”⁷⁰. L’idea moderna di diritto, dunque, contiene in sé la concezione del soggetto quale essere razionale ed è, per questo, costitutivamente implicante una esclusione delle forme di vita non umane. Di conseguenza, l’attribuzione di situazioni giuridiche soggettive implicate nel concetto di “dignità animale”, che

⁶⁸ J. DERRIDA, *L’animale che dunque sono*, Milano, Jaca Book, 2014; J.DERRIDA-E. ROUDINESCO, *Quale domani?*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004.

⁶⁹ “L’assioma che regge il gesto repressivo nei confronti degli animali rimane, dal punto di vista filosofico, di tipo cartesiano –che si tratti di Kant, Lévinas, Lacan o Heidegger- e a prescindere dalle loro differenze”. (J. DERRIDA- E. ROUDINESCO, *Quale domani?*, Torino, Bollati e Boringhieri, 2004, 96-97.

⁷⁰ J. DERRIDA, *L’animale che dunque sono*, Milano, Jaca Book, 2014, 138.

riproducono ed estendono un concetto di diritto che è proprio dei diritti dell'uomo, vuol dire far riferimento e convalidare quella concezione di soggetto umano che ha dato fondamento e giustificazione alla violenza sugli animali non umani. In questa prospettiva, dunque, il concetto stesso di diritto – e la costituzione filosofica del soggetto- rappresentano lo spazio filosofico-giuridico in cui si esercita la violenza moderna sugli animali, una violenza “al tempo stesso simultanea e indissociabile dal discorso sui diritti dell'uomo”⁷¹.

Il discorso di Derrida si presenta così come una radicale confutazione sul piano filosofico delle teorie dei diritti e della dignità animale, svuotandone di senso il contenuto. In particolare, il trasferimento di concetti giuridici umani agli animali non umani rivela, in questa luce, il suo carattere intimamente aporetico ove si consideri –come s'è rilevato in precedenza- che diritti animali e dignità animale non sono in realtà riferiti a tutti gli animali (nessuno può dubitare, ad esempio, che le zanzare e i lombrichi siano degli animali, così come è indubitabile che nessuno abbia mai pensato di imputare ad essi una soggettività giuridica), bensì a determinate categorie di animali. Questo trasferimento di concetti giuridici implica quindi un'operazione selettiva, che riproduce il procedimento di esclusione messo in atto dalla “macchina filosofica e giuridica” (“macchina antropologica”, secondo l'espressione introdotta da G. Agamben)⁷² attraverso cui, con la reificazione degli animali, si è determinato –con “abuso di potere”- il loro sfruttamento per tutte le umane esigenze (nutrimento, energia, sperimentazione, ecc.)⁷³. Sotto questo profilo, viene ad emergere una “disastrosa contraddizione” che denota l'illusorietà di ogni strategia di liberazione degli

⁷¹ J. DERRIDA. E. ROUDINESCO, *Quale domani?*, Torino, Bollati e Boringhieri, 2004, 107. Un approfondimento di tale nesso è in M. FILIPPI, *I margini dei diritti animali*, Aprilia, Ortica editrice, 2011, 13 ss.

⁷² G. AGAMBEN, *L'aperto. L'uomo e l'animale*, Torino, Bollati e Boringhieri, 2014, 38 ss.

⁷³ G. AGAMBEN, *L'aperto. L'uomo e l'animale*, Torino, Bollati e Boringhieri, 2014, 40-41; J. DERRIDA- E. ROUDINESCO, *Quale domani?*, Torino, Bollati e Boringhieri, 2004, 97.

animali dalla propria condizione di oppressione e sfruttamento attraverso il diritto⁷⁴.

Cionondimeno, malgrado all'interno di questa prospettiva critica *tranchant* appaia preferibile "(...) non far rientrare la problematica delle relazioni fra uomini e animali nel quadro giuridico già esistente", Derrida afferma il valore della prospettiva giuridica in relazione alla necessità di proteggere quanto più possibile la vita degli animali, arginando la violenza su di essi⁷⁵. Naturalmente, sullo sfondo generale dell'impostazione critica che s'è delineata, risultano evidenti i limiti dell'analisi giuridica. Il lavoro del giurista, in questo senso, si iscrive entro un margine delimitato dalla stessa natura concettuale del suo strumentario, che rimane fondamentalmente legato ad una visione antropocentrica, ma che, pragmaticamente, può rispondere ad una esigenza concreta di difesa della condizione degli animali nel quadro esistente.

12. Orientamenti della dottrina, tra "realismo antropocentrico" e "animalismo umanista".

Parte della dottrina ha mostrato consapevolezza della insostenibilità teorica di una soggettività animale configurabile in termini giuridici e della connessa prospettazione di "diritti animali". Si tratta di orientamenti che fondano le proprie argomentazioni sul riconoscimento del carattere antropocentrico dell'ordinamento giuridico, ma che possono essere distinti in due diverse tendenze, a seconda di come viene sviluppato il medesimo presupposto.

Un primo orientamento può essere definito "realismo antropocentrico"⁷⁶ e può considerarsi basato sull' "etica della responsabilità", della quale in precedenza

⁷⁴ J. DERRIDA-E. ROUDINESCO, *Ibidem*.

⁷⁵ J. DERRIDA-E. ROUDINESCO, *Quale domani?*, Torino, Bollati e Boringhieri, 2004, 108.

⁷⁶ Sembra di poter così definire la posizione espressa da C.M.MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE- L. L. LOMBARDI VALLAURI (curr.), *La questione animale*,

si sono delineati i tratti essenziali. Esso si basa essenzialmente sul presupposto per cui il diritto è di per se stesso una forma di dominazione, in quanto espressione umana. “L’uomo è al centro dell’universo –si afferma- (...) la nostra cultura ci ha abituato a considerare l’uomo come punto di riferimento, come costante cui comparare interessi, desideri, speranze, qualità morali”⁷⁷. Da sempre, dunque, in questo contesto culturale generale, l’animale ha rappresentato una reificazione/proiezione di qualità umane. L’uomo domina il mondo, ne è il protagonista. Ne ha la responsabilità. Ma dato questo protagonismo, questa centralità profondamente radicata nella civiltà occidentale (bisognerebbe dire nella civiltà *tout court*), le esigenze di cura e conservazione dell’ambiente naturale non possono che riguardare l’uso che l’uomo stesso ne fa. In questo senso, i rapporti tra uomo e ambiente, tra uomo e animali, risultano essere inevitabilmente orientati in funzione del dominio umano, saranno comunque sempre “funzionali alla posizione di supremazia dell’uomo sulla natura”⁷⁸. Sullo sfondo di un rapporto di conflitto naturale, “necessario e indissolubile”, tra uomo e animali non umani, il problema della protezione di questi ultimi non sembra risolvibile attraverso l’attribuzione ad essi di (umanissimi) strumenti giuridici, quali la soggettività, la titolarità di situazioni giuridiche attive, la “dignità”. Non sembra cioè possibile dare equilibrio al rapporto di dominio, naturalmente determinatosi, attraverso una umanizzazione di tutti gli esseri viventi, con una loro inclusione in categorie giuridiche che ne assicura un’apparente autonomia. Piuttosto in questa prospettiva, “la questione può essere risolta solo in un modo – anche senza far ricorso alla teoria generale del diritto e alla metateoria: assegnare all’uomo regole rigorose, anche di livello costituzionale, che impongano l’osservanza di

Milano, Giuffrè, 2012, 281; Id., I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti di diritto? In A. MANNUCCI- M. TALLACCHINI (curr.), Per un codice degli animali, Milano, Giuffrè, 2001, 111.

⁷⁷ C.M. MAZZONI, La questione dei diritti degli animali, 289.

⁷⁸ C.M. MAZZONI, *Ibidem*.

doveri". Realisticamente, dunque, si tratterà di pervenire alla formazione di "uno statuto giuridico dell'animale che dovrebbe assolvere a due fini: proteggere gli animali e conservare la coerenza del sistema giuridico"⁷⁹.

La questione giuridica dell'animale è in questa prospettiva riportata, in sostanza, alla regolazione di tutte le attività che incidono, in vario modo, sull'integrità degli animali stessi, al di là d'improbabili concettualizzazioni della loro soggettività. Ed è del tutto condivisibile, in questo senso, il richiamo al monito di L. Hart, per cui "ricorrere a costruzioni di diritti in capo ad esseri viventi diversi dall'uomo può risultare concettualmente errato e funzionalmente inutile"⁸⁰. Tuttavia, malgrado l'apparente realismo, questo orientamento contiene pesanti implicazioni ideologiche. Il discorso è infatti basato sulla constatazione del dominio umano sulla natura e della innegabile conflittualità che segna il rapporto uomo/animale. Ma, in questa presupposta visione delle cose, gli esseri viventi – uomini ed animali non umani – sono considerati nella loro ontologia naturale: l'uomo è il vivente che domina la natura e gli altri esseri viventi. Domina l'intero ambiente naturale allo stesso modo in cui, ad esempio, un altro animale domina il microambiente in cui è inserito. In tal modo non è dato rilievo alla diversità umana – al "bordo abissale" che ne marca la distanza con gli altri viventi – che impone la considerazione delle forme di dominio umano sempre all'interno di una prospettiva storica. Il dominio umano sugli animali, così, si è determinato storicamente, attraverso l'evoluzione dei rapporti sociali, economici (e giuridici), e per questo non ha senso parlare astrattamente di un "dominio sulla natura" e sugli animali astrattamente inteso, senza fare riferimento alle forme dell'organizzazione sociale ed economica che contraddistinguono le varie

⁷⁹ C. M. MAZZONI, La questione dei diritti degli animali, in S. CASTIGNONE- L. L. IOMBARDI VALLAURI, La questione animale, Milano, Giuffrè, 2012, 292; S. DESMOULIN-CANSELIER, Quel droit les animaux? Quel status juridique pour l'animal? In *Les animaux, Pouvoir* 2009/4, 131, 43.

⁸⁰ L. HART, Are There Any Natural Rights? In *The Philosophical Review* 1955, 175.

epoche. Non ha senso mettere su uno stesso piano il rapporto uomo/animale che caratterizzava le società premoderne e quello che connota la attuale realtà economica capitalistica. In realtà, l'affermazione e lo sviluppo del modo di produzione capitalistico ha nel corso degli ultimi due secoli prodotto una trasformazione sconvolgente dei rapporti sociali che, in un moto sempre più accelerato, ha coinvolto gli animali, determinandone una radicale mutazione dell'esistenza. Le forme tradizionali del trattamento degli animali – addomesticamento, allevamento, caccia, pesca, sfruttamento dell'energia – sono state rivoluzionate attraverso tecniche d'intervento basate sullo sviluppo delle scienze biologiche e zoologiche e finalizzate all'espansione di un sistema produttivo che ha progressivamente industrializzato lo sfruttamento animale (soprattutto nella produzione riproduzione sovradimensionata di carne alimentare), determinando proporzioni e modalità dell'assoggettamento degli animali senza precedenti. Evocare la naturale conflittualità tra i viventi ed il dominio umano sulla natura al di là dei rapporti socio-economici che ne determinano modalità e proporzioni vuol dire assumere la "naturalità" di un modo di produzione che ha imposto la totale mercificazione della vita animale. Di conseguenza, l'auspicato statuto giuridico dell'animale, e la connessa istituzione di situazioni doverose che impongono regole per la protezione di esso, si iscrive, in quest'ottica, nel quadro di un indiscusso sistema di sfruttamento della vita degli animali, che ha nell'incremento del profitto la ragione fondamentale.

Il secondo indirizzo è ispirato ad un "animalismo umanista"⁸¹ e, attraverso l'analisi del trattamento giuridico degli animali, perviene pragmaticamente alla definizione di una strategia interpretativa che consenta di orientare gli operatori

⁸¹ S. CASTIGNONE- L. L. LOMBARDI VALLAURI, Introduzione, in S:CASTIGNONE-L.L.LOMBARDI VALLAURI (curr.), *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, LII.

del diritto nel senso di una maggiore protezione della vita animale⁸². Vengono messe in risalto le tensioni o contraddizioni che attraversano il diritto animale, tra le quali assumono maggiore rilevanza quelle che riguardano gli animali domestici, gli animali selvatici e –in misura minore dal punto di vista quantitativo, ma di enorme importanza etica, la sperimentazione animale. Il primo aspetto è quello in cui la contraddittorietà del diritto positivo assume la massima evidenza. Questo infatti prevede una distinzione radicale tra animali di affezione e animali da reddito, destinati all’abbattimento. Per i primi l’ordinamento prevede la massima protezione. La L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) stabilisce che “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale” (art. 1), e, nell’ambito dei principi fissati da questa legge, vi sono oramai numerosi interventi della legislazione regionale che in vario modo sviluppano la tutela di questi animali⁸³. V’è poi l’art. 727 del codice penale, riformulato dalla L. 189/2004, che punisce l’abbandono di animali domestici “o che abbiano acquisito abitudini della cattività”, come pure la detenzione di essi “in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Inoltre, la protezione degli animali da compagnia è rafforzata sotto particolari aspetti da diverse normative di settore, dal nuovo codice della strada (L. 29 luglio 2010, n. 120, che all’art. 31 stabilisce l’obbligo di soccorrere l’animale ferito in un incidente), alla legislazione sul turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n.

⁸² L. L. LOMBARDI VALLAURI, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente, in S. CASTIGNONE- L. L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 249.

⁸³ Per una rassegna della legislazione regionale di tutela degli animali, T. GUARNIER, *Dignità animale. Profili e problemi di tutela giuridica nel diritto e nella giurisprudenza*, Firenze, goWare, 2013. Sulla specifica tutela degli animali da compagnia, S. ROSSI, *L’anello di Re Salomone. Note sulla condizione giuridica degli animali d’affezione*, in *Forum di Quaderni costituzionali* 2015.

79, che all'art. 30 tratta della libera circolazione con "animali domestici al seguito" nei luoghi aperti al pubblico), fino alla recente disciplina del condominio degli edifici (L. 11 dicembre 2012, n. 220), in base alla quale i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici). Si tratta di una normazione che rappresenta una imponente testimonianza della soggettività di questi animali e che stride fortemente con il trattamento riservato ai (non meno senzienti) animali "da reddito" (D.Lgs. 1° settembre 1998, n.333 – Protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).

Un'altra grande contraddizione del diritto animale è poi colta –come si diceva– nella formazione che ha ad oggetto gli animali selvatici. In questo ambito, sembra che il riconoscimento di una soggettività animale –dell'essere senziente non riducibile a cosa– venga completamente obliterato. Se, infatti, da una parte gli animali selvatici comuni possono essere lecitamente uccisi nell'esercizio dell'attività venatoria (in virtù della deroga prevista dall'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento del codice penale alla norma generale contenuta nell'art. 544-bis c.p.), i selvatici rari, al contrario, sono oggetto di attenta protezione. Questa discriminazione non corrisponde ad un riconoscimento parziale della soggettività animale, come potrebbe sembrare. La protezione giuridica dei selvatici rari, infatti, non ha la propria *ratio* nella considerazione di una soggettività/sensibilità di questi animali (che logicamente non è sostenibile, dato che gli "sport" della caccia e della pesca sono giuridicamente permessi). Piuttosto essa riguarda "l'interesse estetico-ecologico per la biodiversità, per la bio-ricchezza dei sistemi naturali". In questo senso, "gli animali rari sono tutelati non in quanto soggetti ma in quanto beni, più o meno come vengono

tutelati i beni ambientali non senzienti (paesaggi, pietre, piante) e i beni culturali”⁸⁴.

Queste stridenti contraddizioni –date dalla discriminazione tra animali da reddito e di affezione e tra selvatici rari e selvatici comuni, unitamente a quelle facilmente intuibili relative alla sperimentazione (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116)- testimoniano indubbiamente il carattere essenziale dello statuto giuridico dell’animale, in precedenza identificato in una “soggettività uccidibile”. Questa si iscrive in una normazione che, se da un lato tutela l’animale in quanto essere senziente, dall’altro, attraverso una clausola derogatoria di portata insolita, sospende la soggettività animale in ragione di un interesse umano (variamente perseguito dalle leggi speciali cui fa riferimento l’art. 19-ter delle disp. coord. citato e riferibile ad esigenze alimentari, sportive, ricreative –le attività circensi- o di sperimentazione scientifica), la cui realizzazione degrada l’ “essere senziente” ad oggetto mercificato.

In tale situazione, l’orientamento in questione prospetta –come si diceva- una strategia animalista ad uso degli operatori del diritto. Si tratta di un “programma ermeneutico” animalista fondato sul riferimento a tre fonti giuridiche, in grado di mettere in crisi la coerenza sistematica del diritto animale⁸⁵. Anzitutto si considera il Trattato di Lisbona –fonte di grado paracostituzionale- il cui art. 13 stabilisce che “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (...)”. In secondo luogo, si individua un principio generale –nel senso dato a tale espressione

⁸⁴ L. L. LOMBARDI VALLAURI, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente, in S. CASTIGNONE- L. L. LOMBARDI VALLAURI (curr.), *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 264.

⁸⁵ L. L. LOMBARDI VALLAURI, *Ibidem*.

dall'art. 12 disp. prel. cod.civ.- estrapolato dalla normativa vigente, sintetizzabile come dovere di agire "in modo da non causare agli animali dolore/danno non utile/non necessario". Infine, viene richiamato il "valore di centralità di fondamento" del Titolo IX-*bis* del libro II del codice penale ("dei delitti contro il sentimento per gli animali"). In questo quadro, dunque, si delinea una strategia interpretativa volta ad avvicinare "per quanto possibile il regime normativo dei discriminati a quello dei privilegiati", attraverso una assidua vigilanza e denuncia di comportamenti che consistono in maltrattamenti perpetrati nell'esercizio di quelle attività di lecito trattamento della "merce animale". Si tratta di un "assedio ermeneutico del giurista alla scandalosa eccezione-regola delle leggi speciali", volto a denunciare "i maltrattamenti compiuti all'interno degli pseudo-nonmaltrattamenti: i maltrattamenti dei cacciatori non consistenti nel solo cacciare, i maltrattamenti dei pescatori non consistenti nel solo pescare, i maltrattamenti degli allevatori non consistenti nel solo intensivo allevare, i maltrattamenti dei macellatori non consistenti nel solo macellare, i maltrattamenti degli sperimentatori non consistenti nel solo sperimentare"⁸⁶.

Indubbiamente, l'ideazione di questo programma ermeneutico, corrispondente ad una strategia animalista per gli operatori del diritto, è una testimonianza notevole del lavoro del giurista nell'ambito della trattazione della questione animale. Bisogna però dire che l'esito applicativo di essa lascia perplessi. Difatti, l'assedio ermeneutico del giurista potrà condurre ad interventi puntiformi di riduzione della brutalità nel trattamento degli animali, "erodendo, in base ai principi generali, i margini dei maltrattamenti permessi dalle leggi speciali"⁸⁷. Ma, per quanto ciò possa essere considerato del tutto auspicabile, bisogna

⁸⁶ L.L. LOMBARDI VALLAURI, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente, in S. CASTIGNONE- L. L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, 265.

⁸⁷ L. L. LOMBARDI VALLAURI, *Ibidem*.

convenire sul fatto che, a fronte della condizione generale di sofferenza e sfruttamento programmato su scala industriale degli animali, è ben poca cosa. Rispetto alla problematica della questione animale, la prospettiva giuridica in questione pare avere per questo un valore principalmente etico, e allo stesso tempo essa sembra testimoniare i limiti stessi del contributo della scienza giuridica alla causa animalista.

12. Limiti dell'approccio e nuove prospettive di bioetica animale.

La percezione di questi limiti, e più in generale dei limiti dell'etica antropofizzante sottostante alla "soluzione giuridica" alla questione animale, è alla base di nuovi orientamenti di bioetica animale che da angolazioni diverse tendono al superamento della prospettiva originaria. Si tratta di orientamenti che non possono essere inquadrati in un indirizzo unitario, per la varietà di aspetti di volta in volta posti al centro della considerazione, ma che assumono un rilievo comune nel tentativo di elaborare un nuovo approccio alla "questione animale", disancorato dalla tradizione dominante dell'umanismo metafisico, che prende forma dalla distinzione dall'animalità⁸⁸. I campi di ricerca in cui si esercita questa rinnovata critica "antispecista"⁸⁹ hanno come sfondo, dunque, la questione dello statuto ontologico degli animali e investono il linguaggio (o meglio, l'analisi dei presupposti linguistici della rimozione dell'animale), l'ambiente (non inteso nel senso generico elaborato dall'ecologismo, ma riferito

⁸⁸ M. HORKHEIMER- T. W. ADORNO, *Dialettica dell'illuminismo*, Torino, Einaudi, 2004, 263 s., per i quali "l'idea dell'uomo, nella storia europea, trova espressione nella distinzione dall'animale. Con l'irragionevolezza dell'animale si dimostra la dignità dell'uomo. Questa antitesi è stata predicata con tale costanza (...) che appartiene ormai, come poche altre idee, al fondo inalienabile dell'antropologia occidentale".

⁸⁹ Si vedano i saggi raccolti in M. FILIPPI- F. TRASATTI, *Nell'albergo di Adamo. Gli animali, la questione animale e la filosofia*, Milano, Mimesis, 2010.

alla molteplicità di mondi-ambiente degli animali, tradizionalmente considerati indistintamente quale scenario naturale del protagonismo umano), il corpo⁹⁰.

Se nella bioetica animale di matrice utilitarista “diritti” è la parola-chiave rispetto ad ogni prospettiva di superamento dell’oppressione degli animali non umani, nella prospettiva che inizia a delinearsi –che è stata definita come “antispecismo di seconda generazione”- viene posto radicalmente in questione il fondamento logico di ogni idea di affrancamento degli animali attraverso l’estensione ad essi di categorie giuridiche (soggettività, dignità, diritti), in quanto rispondente ad una ominizzazione degli animali stessi, la quale non può che riprodurre i medesimi dispositivi di esclusione e gerarchizzazione che ne hanno determinato la condizione attuale.

Al di là degli sviluppi di questi nuovi orientamenti etico-filosofici, si può forse ricordare il monito di Derrida, cui si deve la più chiara dimostrazione della debolezza intrinseca dell’approccio giuridico alla questione animale. Riguardo all’efficacia dei vincoli giuridici per arginare lo sfruttamento e la crudeltà verso gli animali, in una delle ultime interviste affermerà che rispetto a tali questioni “la risposta è di un solo tipo, *economico*”.

⁹⁰ R. R. ACAMPORA, *Fenomenologia della compassione. Etica animale e filosofia del corpo*, Casale Monferrato, Edizioni Sonda, 2008.